SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021.

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2563

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE

Premessa

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'art. 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici econo-

mici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorché munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno quattordici giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di «*green pass*» - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del *green pass* potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'*app* «VerificaC19», già disponibile negli *store*, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner* o per la rilevazione automatica delle presenze, (*badge*).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione - con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può identificarsi nel segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde COVID-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale (ad esempio attraverso l'*app* VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-*ter*, ai commi 2 e 5, 9-*quinquies*, commi 6 e seguenti, e 9-*septies*, commi 6 e seguenti.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice *mail*, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'art. 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-*quinquies*, e al comma 6, dell'art. 9-*septies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del *QRcode* in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

1.3 Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente - o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale aggiornamento/adeguamento dei *software* relativi ai controlli automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti
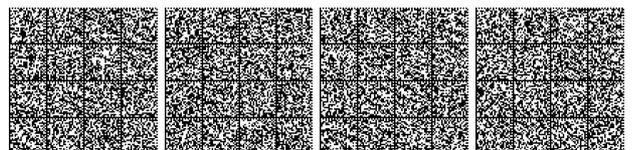
di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata «VerificaC19» già disponibile gratuitamente sugli *store*.

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili:

per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (*Software Development KitSDK*), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza *open source*, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo *totem*, le funzionalità di verifica della certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del *QRcode*; rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei *QRcode* e le informazioni fornite in esito ai controlli.

per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.

per tutte le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del *green pass* con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

per tutte le amministrazioni con almeno mille dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata «VerificaC19» già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi *mobile*.

1.6 Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione dei servizi agli utenti.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del *green pass*, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i *mobility manager* aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra richiamate.

I comuni, tramite i propri *mobility manager* d'area di cui al predetto decreto interministeriale, dovranno svolgere un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager* aziendali, non solo per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.

21A06125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 9-*ter* del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Impiego delle certificazioni verde COVID-19 in ambito scolastico e universitario»;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 2, lettera c-*bis*, e comma 4-*bis*, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina la certificazione verde COVID-19
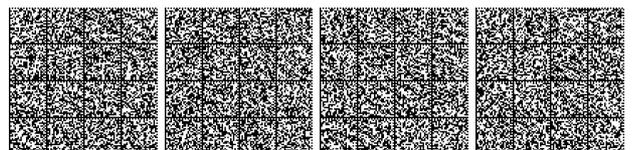
rilasciata a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9 settembre 2021, recante «Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate in ambito lavorativo;

Visti gli articoli 9-*quinquies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-*septies* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di funzionalità che consentano una verifica anche automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del personale;

Ritenuto, a seguito della predetta estensione, di affidare il relativo controllo delle certificazioni verdi COVID-19 ai datori di lavoro pubblici e privati, o loro delegati;

Ritenuto pertanto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n 363 dell'11 ottobre 2021;

Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo - modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «decreto legge 22 aprile 2021, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «, o riconosciute come equivalenti»;

b) all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole «effettuato da operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;

c) all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole «effettuato da operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»;

d) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere: «*cc)* «pacchetto di sviluppo per applicazioni»: un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software (Software Development Kit - *SDK)*;

dd) «libreria software»: un insieme di funzioni e strutture dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma software.»;

e) all'art. 3, comma 1, sono soppresse le parole «e tre»;

f) all'art. 3, comma 3, sono aggiunte infine le seguenti parole: «*e)* eventuale vaccinazione pregressa.»;

g) all'art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati B, E, F e G» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F, G e H»;

h) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: «*i)* specifiche modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.»;

i) l'art. 5, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Il Sistema TS, secondo le modalità di cui all'Allegato C:

a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest'ultima provvederà a rettificare in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi regionali non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti vaccinati;
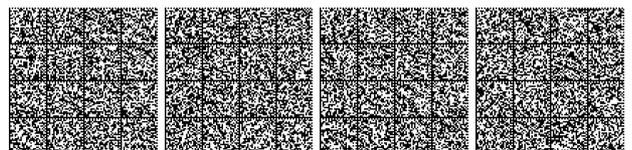
b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;

c) acquisisce tramite apposito modulo on-line, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;

d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera *c)* ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

e) rende disponibile all'AVN e alle regioni e province autonome l'informazione sulla data di infezione successiva alla vaccinazione, tratta dai certificati di guarigione nonché della pregressa infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione di cui all'art. 6 del presente decreto;

f) restituisce alle regioni e province autonome l'informazione, resa disponibile dalla PNDGC inerente la generazione o meno del DGC, unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione dei medesimi dati;

g) rende disponibile al Ministero della salute la funzione di interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai sensi del presente decreto, comprensivi dell'informazione resa disponibile dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalità di cui all'art. 12, comma 2, lettera *a)*. Le operazioni di interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte dell'operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell'interessato e della tipologia e data dell'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19.»

j) all'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all'Allegato A, anche con riferimento ai dati dell'eventuale pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema TS, al momento dell'emissione degli stessi»;

k) all'art. 12, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «informazioni generali» sono aggiunte le seguenti parole: «e assistenza tecnica» e sono soppresse le parole «tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere *b)* ed *e)*»;

l) all'art. 12, comma 2, sono soppresse le parole: «*b)* il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*;»;

m) all'art. 13, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole «nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H»;

n) all'art. 13, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: «*g)* i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati; *h)* i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.»;

o) l'art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. I soggetti delegati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.»;

p) all'art. 13, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-*ter* ai commi 2 e 5, 9-*quinquies*, commi 6 e ss., e 9-*septies*, commi 6 e ss.»;

q) all'art. 13, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

«9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.

10. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC , attraverso:

a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle
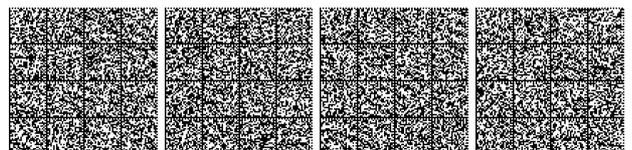
pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC , per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di cinquanta dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.

11. Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera *d)* del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.

12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera *a)* del comma 10 può essere utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:

a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera *a)* del comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente;

b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza *open source* di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute di cui al precedente punto *a)*.

13. Con riguardo all'uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, lettera *a)*, e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

14. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

15. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate con le modalità di cui al comma 10, lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4.»;

r) all'art. 15 sono aggiunti i seguenti commi: «7. I soggetti preposti alla verifica di cui agli articoli 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del trattamento dei dati effettuato con le modalità di cui all'art. 13, comma 10, lettere *b)*, *c)* e *d)*, descritte nell'allegato H. Il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera *b)*, tramite la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente delle amministrazioni aderenti a NoiPA.

9. Il Ministero della salute designa l'Istituto nazionale di previdenza sociale quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera *c)*, tramite il Portale istituzionale INPS per la messa a disposizione delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente di datori di lavoro pubblici e privati.»;

s) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei ministri e» sono aggiunte le seguenti parole: «sul sito del Sistema TS»;

t) all'art. 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e per il cali center di Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
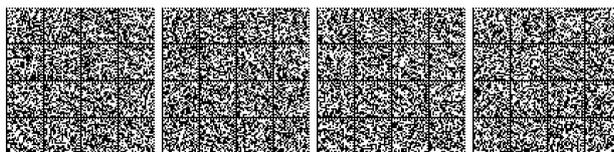
u) i documenti tecnici A, B, C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono sostituiti con le versioni allegate al presente decreto ed è aggiunto un ulteriore documento tecnico H, parimenti allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
COLAO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2564

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

21A06126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal di-

rettore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 110.532 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 ottobre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 ottobre 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie-

ste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.
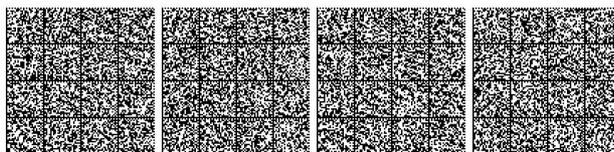
Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 ottobre 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.
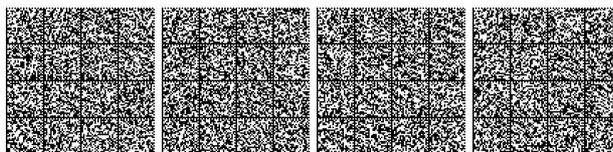
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A06119

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 settembre 2021.

Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'integrazione delle modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante le «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive»;

Ritenuto che al fine di dare attuazione al comma 1-*bis* dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 53 del 2019 occorre apportare le opportune modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 e all'allegato tecnico al medesimo decreto, finalizzate ad integrare le modalità di comunicazione con mezzi informatici e telematici dei dati delle persone alloggiate, consentendo il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 300 dell'8 luglio 2021;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013

1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, le parole: «all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»;

b) all'art. 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I gestori delle strutture ricettive producono specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura rilascia alla struttura ricettiva le credenziali di accesso secondo quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato tecnico, che abilitano all'inserimento e all'invio tramite un apposito sistema *web oriented* esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni, consentono di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto appositamente incaricato, può inserire le singole schede di dichiarazione delle persone alloggiate *on-line* secondo quanto riportato al punto 3.2.1 dell'allegato tecnico ovvero trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.»;

2) al comma 2, le parole: «al punto 1», sono sostituite dalle parole: «al punto 2» e le parole «al punto 3.1» sono sostituite dalle parole «al punto 4.1».

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata)*. — 1. Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

2. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo è disciplinata dalle previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.»

d) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Modalità di conservazione e di accesso ai dati)*. — 1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna questura all'interno di una infrastruttura informatica, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. I predetti dati sono accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati Web esposto in rete.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018, n. 5, autorizza i soggetti che agiscono sotto la propria autorità al trattamento dei dati personali, dopo aver impartito agli stessi le opportune istruzioni.

3. La designazione dei soggetti autorizzati al trattamento di cui al comma 2 è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, definisce i compiti e le funzioni attribuiti agli autorizzati al trattamento di cui al comma 3.
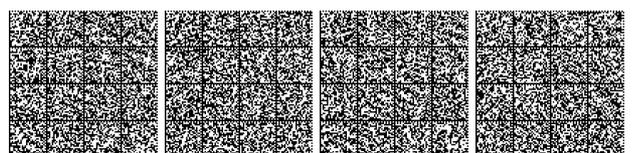
5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web è consentito:

a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al personale del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, per le attività di gestione tecnica e di manutenzione del sistema.

6. Il personale di cui al comma 5, lettera *a)* e *b)*, è autorizzato per iscritto, anche sulla base di un'attestazione rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale sono definite le esigenze di trattamento dei dati, in funzione dell'attività svolta in seno all'unità organizzativa di assegnazione.

7. La consultazione dei dati e delle informazioni avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.»;

e) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«4-*bis (Termini di conservazione dei dati)*. — 1. I dati raccolti nel sistema Alloggiati Web sono conservati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non oltre il termine di cinque anni.

2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.».

Art. 2.

Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013

1. L'allegato tecnico al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 è sostituito dall'allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Norme transitorie e finali

1. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale la questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso al portale secondo le modalità di cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 2768

ALLEGATO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART. 109 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DEI DATI RIFERITI ALLE PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE.

Sommario

1. Introduzione

Il presente allegato riporta le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione da parte delle strutture ricettive dei dati riferiti ai soggetti alloggiati ed ai relativi documenti di identificazione alle questure territorialmente competenti. In particolare il documento descrive le modalità di accesso sicuro alla piattaforma informatica, la struttura e le modalità di trasmissione dei dati.
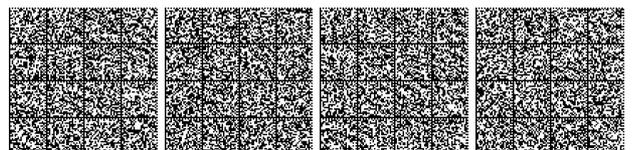
2. Dati da trasmettere

Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Data di arrivo;

numero giorni di permanenza;

cognome;

nome;

sesso;

data di nascita;

luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);

cittadinanza;

tipo documento di identità;

numero documento di identità;

luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se estero).

Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identità (art. 193 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940).

Per i nuclei familiari è sufficiente inserire i dati del documento di identità di uno dei coniugi, che indicherà i dati dell'altro coniuge e dei figli minorenni.

Per i gruppi guidati è sufficiente inserire i dati del documento di identità del capogruppo, che indicherà i dati degli altri componenti del gruppo.

I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti:

numero giorni di permanenza;

cognome;

nome;

sesso;

data di nascita;

luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);

cittadinanza.

3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici

Il portale web che consente ai gestori delle strutture ricettive la trasmissione delle schedine alloggiati con mezzi informatici/telematici è fruibile su rete internet all'indirizzo: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it

3.1 Autenticazione degli utenti

I gestori delle strutture ricettive devono produrre apposita domanda di accesso al portale presso la questura territorialmente competente; la questura provvederà a fornire le credenziali necessarie all'accesso al portale che sarà basato su una autenticazione a due fattori. Le predette credenziali devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni.

In particolare l'accesso al portale verrà effettuato tramite: una *login* che identifica univocamente la struttura ricettiva, una *password* di accesso modificabile dall'utente ed un codice richiesto dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (*one time password*). Nei manuali tecnici pubblicati sulla *home page* del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalità di generazione del codice.

Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale l'utente dovrà accedere al portale e richiedere il rilascio delle credenziali di accesso secondo le modalità di cui sopra.

3.2 Modalità di trasmissione

Il canale utilizzato per la comunicazione dei dati è protetto tramite protocollo SSL/ TLS e i dati trasmessi secondo le tre modalità di seguito descritte risultano cifrati mediante crittografia asimmetrica.

3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine

Tale modalità consente di inserire sul portale una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo seguiti dai relativi familiari/ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 2.

3.2.2 Trasmissione di un file *in formato testuale*

Tale modalità consente di trasmettere *file* in formato testuale (secondo la codifica ASCII *standard*) contenenti i dati relativi a più schedine, secondo le seguenti regole:

il *file* deve contenere una riga per ogni schedina e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato *record*, disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza;

al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, deve essere aggiunto il carattere di «ritorno a capo» (caratteri CR + LF);

le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di un gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo e riportare la stessa data di arrivo.

La tabella 1 riporta il tracciato *record* che ciascuna riga del *file* testuale deve rispettare, con indicazione del numero di caratteri per ciascun campo e degli eventuali vincoli presenti; nel caso di strutture ricettive appartenenti alla categoria «proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», si fa invece riferimento alla tabella 2 che contiene un campo aggiuntivo riferito all'appartamento.

Le tabelle di codifica a cui si fa riferimento (comuni, stati, documenti) vengono adottate anche con le altre modalità di trasmissione e sono pubblicate sulla *home page* del portale Alloggiati.

3.2.3 Trasmissione tramite servizi web

Il portale Alloggiati mette a disposizione appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione delle schedine.

L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente sul portale web come descritto al punto 3.1 e la richiesta di generazione delle chiavi di autorizzazione necessarie all'uso dei suddetti servizi.

Nei manuali tecnici pubblicati sulla *home page* del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalità di interfacciamento ai servizi web.

4. Ricevute

4.1 Ricevuta digitale

La trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che il gestore di ciascuna struttura ricettiva scarichi dal portale e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (*portable document format*), contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata ed informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l'autenticità.

4.2 Ricevuta fax

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici, è possibile comunicare le schedine a mezzo fax. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso.

4.3 Ricevuta posta elettronica certificata

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici è possibile comunicare le schedine tramite posta elettronica certificata. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e dell'esito di consegna al destinatario.

Campo	DA	A	Totale Caratteri	Tipo Alloggiato (16-17-18)	Tipo Alloggiato (19-20)	Vincoli
Tipo Alloggiato	0	1	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Tipo Alloggiati
Data Arrivo	2	11	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Numero Giorni di Permanenza	12	13	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Massimo 30 gg
Cognome	14	63	50	Obbligatorio	Obbligatorio	
Nome	64	93	30	Obbligatorio	Obbligatorio	
Sesso	94	94	1	Obbligatorio	Obbligatorio	1 (M) - 2 (F)
Data Nascita	95	104	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Comune Nascita	105	113	9	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Codice Tabella Comuni
Provincia Nascita	114	115	2	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Sigla Provincia
Stato Nascita	116	124	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Cittadinanza	125	133	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Tipo Documento	134	138	5	Obbligatorio	Riempire con Blank	Codice Tabella Documenti
Numero Documento	139	158	20	Obbligatorio	Riempire con Blank	
Luogo Rilascio Documento	159	167	9	Obbligatorio (Stato o Comune)	Riempire con Blank	Codice Tabella Stati o Comuni
TOTALE CARATTERI DATI ALLOGGIATO			168			
Aggiunta Caratteri di (**CR + LF**) Tranne l'ultimo			2			
TOTALE CARATTERI RIGA			170			

TABELLA 1

Campo	DA	A	Totale Caratteri	Tipo Alloggiato (16-17-18)	Tipo Alloggiato (19-20)	Vincoli
Tipo Alloggiato	0	1	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Tipo Alloggiati
Data Arrivo	2	11	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Numero Giorni di Permanenza	12	13	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Massimo 30 gg
Cognome	14	63	50	Obbligatorio	Obbligatorio	
Nome	64	93	30	Obbligatorio	Obbligatorio	
Sesso	94	94	1	Obbligatorio	Obbligatorio	1 (M) - 2 (F)
Data Nascita	95	104	10	Obbligatorio	Obbligatorio	gg/mm/aaaa
Comune Nascita	105	113	9	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Codice Tabella Comuni
Provincia Nascita	114	115	2	Obbligatorio Se Stato Nascita Italia	Obbligatorio Se Stato Italia	Sigla Provincia
Stato Nascita	116	124	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Cittadinanza	125	133	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codice Tabella Stati
Tipo Documento	134	138	5	Obbligatorio	Riempire con Blank	Codice Tabella Documenti
Numero Documento	139	158	20	Obbligatorio	Riempire con Blank	
Luogo Rilascio Documento	159	167	9	Obbligatorio (Stato o Comune)	Riempire con Blank	Codice Tabella Stati o Comuni
ID Appartamento	168	173	6	Obbligatorio	Obbligatorio	ID presente nell'elenco appartamenti (non disabilitati)
TOTALE CARATTERI DATI ALLOGGIATO			174			
Aggiunta Caratteri di (**CR + LF**) Tranne l'ultimo			2			
TOTALE CARATTERI RIGA			176			

TABELLA 2

21A06000
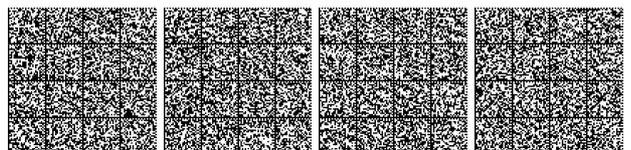
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2021.

Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il medesimo art. 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 22 giugno 2020, recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

d) «imprese agricole»: le imprese, costituite in qualsiasi forma che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni ed integrazioni;
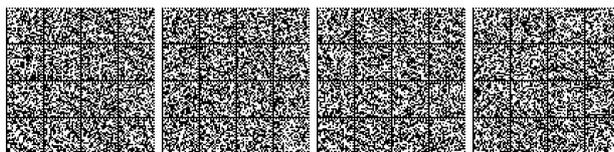
f) «legge n. 232/2016»: la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni ed integrazioni;

g) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

h) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

i) «Registro SIAN»: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

j) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

k) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

l) «unità locale»: l'impianto operativo o amministrativo/gestionale nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, rilevabile dalla visura camerale.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge n. 160/2019, le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» di cui al medesimo art. 1, comma 123, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.

Art. 3.

Gestione dell'intervento

1. L'intervento agevolativo di cui presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, la quale può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società «*in house*», ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo sono posti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del 3 (tre) per cento delle medesime risorse.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 123 della legge n. 160/2019, pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 2, e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al regolamento ABER;

b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di commercio territorialmente competente;

c) avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 14, del regolamento ABER;

f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
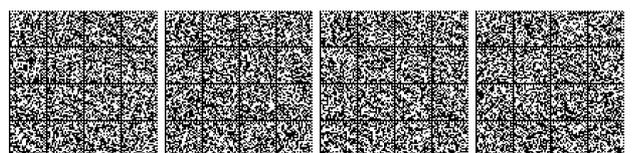
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 17 del regolamento ABER, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 percento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, ovvero del 40 percento nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Art. 7.

Investimento e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all'art. 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di:

a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all'allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell'allegato n. 1 del presente decreto;

b) beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del presente decreto.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione di cui all'art. 10, comma 6;

b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l'unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;

c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

3. L'investimento relativo all'acquisizione dei beni di cui al comma 1 deve:

a) essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;

b) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8. Per data di avvio si intende la data individuata all'art. 2, punto 15, del regolamento ABER;

c) essere ultimato entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 9, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;

d) essere mantenuto, per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

a) relative a beni usati;

b) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

5. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

6. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.

Art. 8.

Procedura di accesso

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

2. I termini di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

3. Le domande di agevolazione di cui al comma 2, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e riportanti
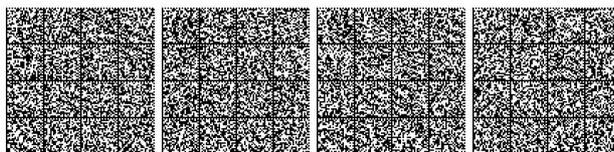
l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere di cui all'art. 7, nonché l'importo del contributo richiesto, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

4. Per presentare la domanda di agevolazione l'impresa deve disporre:

a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese;

b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 9.

Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa richiedente, di cui all'art. 5 del presente decreto, della completezza della domanda e dell'ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda.

2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro novanta giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande medesime, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e alla conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni.

3. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso è pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 2 riporta l'ammontare delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonché le cause di revoca dei benefici.

5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione è effettuata dal Ministero a seguito della presentazione, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'apposita richiesta di erogazione, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, con le modalità di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*.

2. In sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta ad allegare, ai soli fini dei controlli di cui all'art. 14, copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento delle stesse.

3. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2.

4. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, possono essere specificate le modalità di trasmissione della richiesta di erogazione, nonché indicata l'ulteriore documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'art. 7 da trasmettere al Ministero.

5. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa nonché il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione.

6. La richiesta di erogazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'investimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*.

Art. 11.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto:

a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER;

b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.
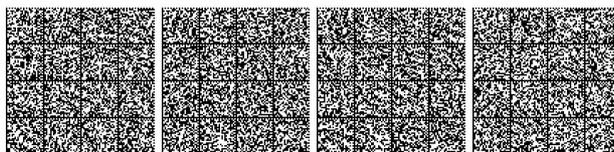
Art. 12.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero;

b) ultimare l'investimento entro il termine di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*;

c) mantenere i beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale nei termini indicati all'art. 7, comma 3, lettera *b)*;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Ministero;

e) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;

f) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, nel proprio sito internet o, in mancanza, nel portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Art. 13.

Revoca delle agevolazioni

1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11;

d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 12;

e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;

f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

g) delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 14.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, la rispondenza delle fatture con le spese indicate dall'impresa e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione delle agevolazioni o indicati nel provvedimento di concessione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del contributo.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero può, altresì, effettuare controlli e ispezioni presso la sede del beneficiario al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento ABER.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, è definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 883
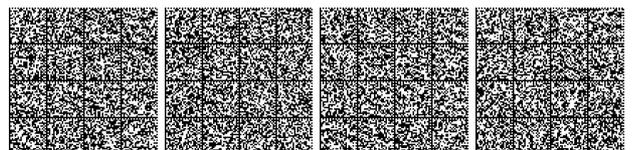
ALLEGATO *1*

ELENCO DEI BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE N. 232/2016

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione;

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

macchine per il confezionamento e l'imballaggio;

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*);

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - *Radio Frequency Identification*);

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*;

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;

dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

ALLEGATO *2*

ELENCO DEI BENI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA LEGGE N. 232/2016

1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*).

2. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni.

3. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione.

4. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*).

5. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud.

6. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali.

7. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali.

8. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi.

9. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi.

10. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi.

11. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*).

12. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*).

13. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto.

14. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*).

15. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva.

16. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *wearable device*.

17. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile.

18. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica.

19. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*).

20. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

21. Sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*.

22. Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata.

23. Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*.

21A05989

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Famiglia società cooperativa edilizia», in Toritto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 2014, n. 493/2014, con il quale la società cooperativa «La famiglia società cooperativa edilizia», con sede in Toritto (BA), (codice fiscale 80021880721), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Franca Todaro, nata a Taranto (TA) il 17 maggio 1967 (codice fiscale TDRFNC67E57L049M), domiciliata in Bari (BA) - viale Einaudi, n. 15 - in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05929

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Alberobellese Manifatture a responsabilità limitata in liquidazione in sigla AL.MA. S.C.A R.L.», in Alberobello.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2014, n. 587/2014, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Alberobellese Manifatture a responsabilità limitata in liquidazione in sigla "AL.MA S.C.A R.L.», con sede in Alberobello (BA), (codice fiscale 05335660725), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Franca Todaro, nata a Taranto (TA) il 17 maggio 1967 (codice fiscale TDRFNC67E57L049M) domiciliata in Bari (BA) - viale Einaudi, n. 15 - in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora non sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05930

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Multidea in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «Società cooperativa sociale Multidea in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 13.819,00, si riscontra una massa debitoria di euro 91.405,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -77.586,00;

Considerato che in data 3 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 9 settembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 9 settembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Cappello;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Multidea in liquidazione», con sede in Novara (codice fiscale 02063730036) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), ivi domiciliato in via Vida, n. 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05953

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primavera società cooperativa sociale», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 14 giugno 2021, n. 9/2021 del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Primavera società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primavera società cooperativa sociale», con sede in Lamezia Terme (CZ) (codice fiscale 02270540798) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Iemma Andrea, nato a Catanzaro (CZ) il 27 maggio 1977 (codice fiscale MMINDR77E27C352B), ivi domiciliato in Corso Mazzini n. 64.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05954

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Archè società cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Archè Cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale in liquidazione» aderente alla Unione nazionale cooperative italiane;

Vista l'istruttoria effettuata dai competenti Uffici, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato che in data 5 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la sentenza del 23 dicembre 2020, n. 21/2020 del Tribunale di Vercelli, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa suindicata;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Considerato che in data 9 settembre 2021, presso l'Ufficio di gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 9 settembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Di Giovannantonio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Archè società cooperativa sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in liquidazione», con sede in Vercelli (codice fiscale 02567510736) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Di Giovannantonio, nato a Tivoli (RM) il 2 marzo 1966 (codice fiscale DGVMRC66C02L182W), domiciliato in Fiorenzuola d'Arda (PC), piazza Cavour n. 7.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05955

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 luglio 2021.

Fondo sviluppo e coesione approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Milano. (Delibera n. 50/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agen-

zia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 56, recante «Fondo sviluppo e coesione - Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le Città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia», che destina, tra l'altro, alla città metropolitana di Milano l'importo di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
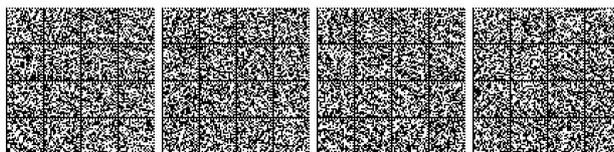
Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Vice Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1164-P del 20 luglio 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Milano, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Milano è pari a 110 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Città metropolitana di Milano sono state confermate le seguenti risorse:

94,50 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

15,50 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Milano, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
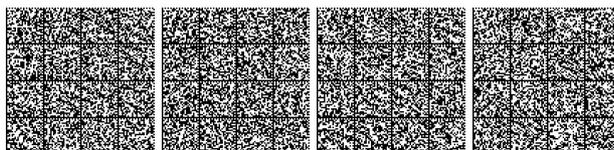
Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica», come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater* - del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che dunque svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Milano

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Milano, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 110 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020;

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato unicamente in una sezione ordinaria, per un valore di 110 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* per 94,50 milioni di euro e lettera *b)* per 15,50 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Milano, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Milano responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale
con funzioni di Presidente
CARFAGNA

Il segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1370

ALLEGATO
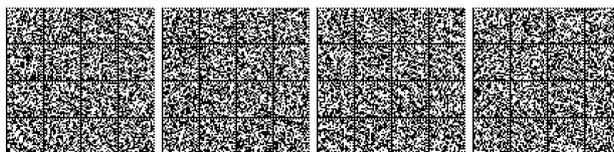
PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2014-2020	PATTO CITTA' DI MILANO	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 56 del 01/12/2016	PATTO CITTA' DI MILANO	2014-2020	0,00	0,00	110,00	110,00
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*0,00*	*0,00*	*110,00*	*110,00*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a		*0,00*	*0,00*	*94,50*	*94,50*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b		*0,00*	*0,00*	*15,50*	*15,50*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		0,00	0,00	110,00	*110,00*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,00	0,00	0,00	*0,00*

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore d'intervento	Importo per settore d'intervento	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE			0,00	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE			0,00	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE			0,00	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA			0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Dissesto idrogeologico e opere di prevenzione (fiumi Seveso e Lambro)	6,70	6,70	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA			0,00	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	Progettazione prolungamento M5 a Monza	15,90	67,57	*0,00*	*0,00*
	Progettazione prolungamento M1 Quartiere Baggio - Olmi - Valsesia	7,80			
	Progettazione riqualificazione tecnologica M2 per potenziamento frequenza treni	2,50			
	Progettazione metrotranvia Quartiere Adriano - Cascina Gobba M2	1,37			
	Recepimento prescrizioni e raccomandazioni CIPE: interscambio tra linee M4 e M3 Stazione Sforza Policlinico e altri interventi. Attivazione prima tratta funzionale	25,00			
	Acquisto 42 autobus elettrici	15,00			
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	Edilizia residenziale - riqualificazione degli edifici pubblici e contrasto all'illegalità	10,00	35,00	*0,00*	*0,00*
	Manutenzione straordinaria strade, edifici, aree verdi	25,00			
9 LAVORO E OCCUPABILITA'			0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE			0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE			0,00	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA			0,00	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	Settore/i di intervento da definire	0,73	0,73	*0,00*	*0,00*
Totale		**110,00**	**110,00**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i
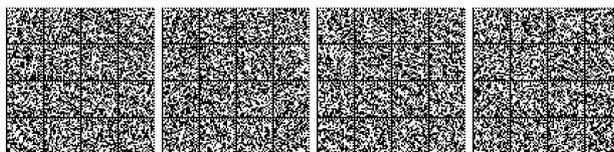
PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,00	0,00
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Nota Cabina di Regia del NA

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.
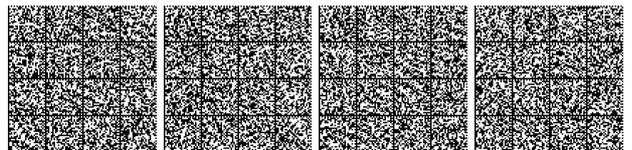
PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	68,30
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,10	34,27
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,90**	**0,10**	**110,00**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

21A05994
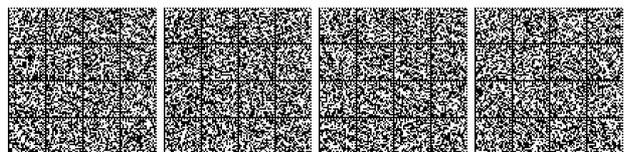
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 luglio 2021.

Avvertimento alla Regione Sicilia in merito all'uso delle certificazioni verdi COVID-19. (Provvedimento n. 273).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito, «Regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «Codice»);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, che ha aggiornato il protocollo del 24 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2019 e in www.gpdp.it - doc. *web* n. 9107633 (di seguito «Regolamento del garante n. 1/2019»);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del garante per la protezione dei dati personali, doc. *web* n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con l'ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 il Presidente della Regione Siciliana ha introdotto sul territorio regionale «Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», «al fine di conseguire celermente nel territorio della Regione Siciliana uno standard di vaccinazione non inferiore alla quota percentuale dell'80% per tutti i target anagrafici individuati a livello nazionale» e «tenuto conto del rischio di diffusione del virus nella variante comunemente nota come "Delta"».

Nella predetta ordinanza, il Presidente della Regione Siciliana prevede che sia disposta, una «ricognizione del personale non vaccinato operante nelle pubbliche amministrazioni e preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990», disponendo, in particolare, all'art. 3 che:

«le AA.SS.PP. provvedono, mediante apposito interpello a tutti gli enti pubblici operanti nel territorio della Regione Siciliana, alla ricognizione aggiornata del numero dei dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione» (comma 1);

«all'esito di tale ricognizione […] tutti coloro che nell'esercizio dei propri compiti d'ufficio si trovino ad instaurare contatti diretti con il pubblico vengono formalmente invitati, per il tramite dei datori di lavoro, a ricevere la vaccinazione» (comma 2);

«per l'ipotesi di indisponibilità o di rifiuto di sottoposizione a vaccinazione, il datore di lavoro pubblico provvede, nei modi e termini previsti dal CCNL di categoria, ad individuare per l'interessato una differente assegnazione lavorativa, ove possibile, che non implichi il contatto diretto del lavoratore con l'utenza esterna» (comma 2);

analoga attività ricognitiva debba essere effettuata «con riferimento al personale preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990, nonché agli autotrasportatori e al personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria e agli equipaggi dei mezzi di trasporto» (comma 1).

A seguito di richiesta di informazioni da parte di questa Autorità, con nota prot. n. [*omissis*] del [*omissis*], la Regione Siciliana ha specificato che:

«l'Ordinanza contingibile e urgente del 7 luglio 2021, n. 75 è stata emanata dal Presidente della regione sia in qualità di Autorità sanitaria regionale - ai sensi della legge n. 8233/1978 - sia come soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri relativo alla pandemia da COVID-19 (Ordinanza del Capo della protezione civile n. 630/2020)»;
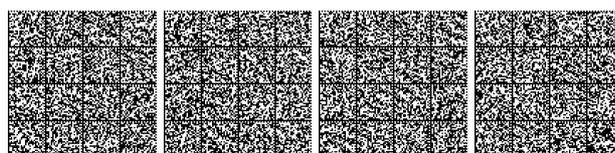
«si tratta, quindi, dell'esercizio di poteri riconosciuti per legge e volti ad intervenire con urgenza per contrastare l'evolversi (e, oggi, l'acuirsi) della pandemia. Impregiudicate, pertanto, le specifiche disposizioni contenute nelle rispettive discipline di settore, le attività giuridiche e materiali (incluse quelle relative al trattamento di dati) che il provvedimento richiede ai soggetti rientranti nella propria sfera applicativa sono strumentali alle finalità istituzionali perseguite dal Presidente, ossia la tutela di un diritto costituzionalmente rilevante quale è la salute dei siciliani»;

«le disposizioni contenute nella ordinanza n. 75 del Presidente della regione, volte a tutelare la salute pubblica, siano assolutamente legittime e, certamente, non siano volte a violare le norme in materia di protezione dei dati personali» e «come emerge dal tenore letterale dell'articolo 3 dell'ordinanza, oggetto di verifica non è la individuazione dei nominativi dei lavoratori pubblici non ancora vaccinati, bensì la indicazione del "numero" dei detti dipendenti»;

«l'attività di indagine, utile ai fini della programmazione della futura gestione sanitaria della pandemia e della organizzazione dei presidi di prevenzione su tutto il territorio regionale, deve avvenite in anonimato. Ciò, è chiaro, garantisce sia i dipendenti sia l'attività pubblica volta a gestire l'emergenza sanitaria»;

«la corretta interpretazione della Ordinanza, avvalorata dalla [successiva] circolare interpretativa, [che prevede il coinvolgimento del medico competente…] elimina in radice il problema del trattamento di un dato sensibile riferito ad una determinata persona fisica che, potenzialmente, potrebbe reputarsi leso»;

«può osservarsi come spetti sempre e solo al medico competente, nel rispetto della vigente normativa, valutare le condizioni di salute del dipendente e, eventualmente, comunicarle al datore di lavoro Per assumere le necessarie determinazioni (nel rispetto del CCNL e delle leggi di settore). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle c.d. fragilità già evidenziate per individuare i soggetti con priorità in sede di vaccinazione e che, ove presenti in lavoratori non vaccinati, a giudizio del medico competente potrebbero senza dubbio aumentare il rischio di salute dei medesimi ove svolgano mansioni a contatto con il pubblico»;

«si vuole, cioè, tutelare la salute del lavoratore in funzione della concreta attività svolta la cui valutazione compete sempre e solo al medico competente […]. E giova chiarire ulteriormente come, stante l'anonimato del dato, il datore di lavoro senza la specifica richiesta del medico competente (che valuta in concreto le condizioni di salute del dipendente) non potrebbe certamente intervenire mancando proprio la conoscenza dei lavoratori non vaccinati»;

«nella prudente ponderazione degli interessi (la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la protezione dei dati), quindi, si ritiene che non potrebbe certamente escludersi che uno degli elementi incidenti oggi in modo significativo sulla salute dei dipendenti sia proprio il rischio del contagio»;

«la decisione del medico, del resto, non sarebbe certamente (e non potrebbe esserlo, stante l'anonimato del dato) la conseguenza della ricognizione dei dipendenti vaccinati, bensì frutto di eventuale visita - come avviene per verificare la sicurezza dei lavoratori - e valutazioni specifiche delle condizioni di salute rispetto alle mansioni ricoperte»;

«in sintesi, dunque, non vi sarebbe alcun pregiudizio o intento "punitivo" per il dipendente non vaccinato né, certamente, potrebbe mai ritenersi una volontà discriminatoria. È tuttavia vero (drammaticamente lo ricordano le migliaia di morti) che la pandemia richiede misure urgenti e straordinarie affinché venga preservata la salute di tutti (lavoratori e *non)*».

Più nel dettaglio con riguardo alla circolare (prot. [*omissis*] del 13 luglio 2021) interpretativa e attuativa dell'ordinanza del Presidente della regione n. 75 del 7 luglio 2021, a firma dell'assessore regionale per la salute e del dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, indirizzata ai rappresentati legali delle aziende sanitarie provinciali del SSR, adottata successivamente alla richiesta di elementi dell'Autorità, emerge che:

«la suddetta rilevazione dovrà avvenire in prima istanza per finalità statistiche e ricognitive nonché di verifica della esatta percentuale, nell'ambito del target in esame, del numero dei dipendenti che non si sono ancora sottoposti a vaccinazione (non essendo pertanto richiesta, allo stato, indicazione nominativa dei dipendenti interessati dalla ricognizione medesima)»;

«si raccomanda alle AA SS PP. in indirizzo di garantire, all'atto di instaurare la necessaria interlocuzione con gli enti pubblici datoriali, l'anonimato del personale dipendente (ad esempio mediante |invio di questionari da compilare in forma anonima) senza contestualmente procedere all'acquisizione di dati sensibili»;

«ulteriore attività demandata alle aziende sanitarie provinciali all'esito della ricognizione del numero dei dipendenti degli enti pubblici non ancora sottoposti a vaccinazione consiste nell'effettuazione - per il tramite dei datori di lavoro e, più in particolare, del medico competente - di un "invito" a sottoporsi alla vaccinazione da rivolgere a tutto il personale dipendente, a prescindere quindi dal possesso o meno dello status di soggetto vaccinato»;

«i lavoratori che all'esito dell'invito sopra menzionato si presenteranno spontaneamente dinanzi al medico competente verranno sottoposti ad apposita visita di idoneità, da svolgersi nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché dei provvedimenti recentemente adottati in materia dal garante per la protezione dei dati personali, che si concluderà nella stesura e nel giudizio finale (di idoneità o di inidoneità) circa lo svolgimento della specifica mansione a cui il lavoratore è assegnato»;

«il datore di lavoro, ricevuto il suddetto giudizio, attuerà le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (cfr. articoli 41, 42 e 279 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)»;
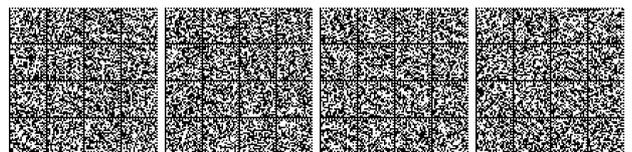
«le determinazioni conseguenziali in ordine all'eventuale assegnazione del lavoratore ad altra mansione per effetto dell'accertata inidoneità siccome discendente dall'omessa effettuazione del vaccino, infine, verranno adottate nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva di riferimento».

OSSERVA

Per i profili di competenza dell'Autorità si rileva in via preliminare che il garante ha recentemente chiarito che le certificazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da COVID-19, o l'esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l'accesso a luoghi o servizi o per l'instaurazione o l'individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell'ambito dell'adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2 (*cfr.* provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021, doc. *web* n. 9668064, recante il «Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del *Green pass*»).

L'Autorità ha infatti più volte ribadito come la competenza in merito all'introduzione di misure di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali che implichino il trattamento di dati personali ricade nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale (articoli 6, paragrafo 2, e 9 del regolamento e articoli 2-*ter* e 2-*sexies* del Codice in materia di protezione dei dati personali, considerando n. 37 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'EU digital COVID certificate, approvata nella sua formulazione finale il 21 maggio 2021 e adottata il 14 giugno 2021).

Come evidenziato anche dal Presidente del garante nella audizione informale alla Camera del 6 maggio 2021, in generale, la materia risulta essere assoggettata alla riserva di legge statale (Corte costituzionale, sentenza n. 5/2018 sulle condizioni di legittimità dell'obbligo vaccinale, nonché, sulla riserva di legge statale in materia di vaccinazione, *cfr.* ordinanza Giudice del lavoro di Messina del 12 dicembre 2020; Corte costituzionale, sentenza n. 271/2005 sulla riserva di legge statale sulla protezione dati; Corte costituzionale, sentenza n. 37/2021). Al riguardo, nel provvedimento di avvertimento del n. 207 del 25 maggio 2021 nei confronti della Regione Campania (doc *web* n. 9590466) il Presidente ha infatti rappresentato che la Corte costituzionale ha recentemente evidenziato che «la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *q)*, Cost.» (Ordinanza della n. 4/2021).

Il garante ha pertanto reso parere favorevole sullo schema di decreto di attuazione della disciplina in tema di certificazioni verdi a condizione che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 («Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»), fossero, tra l'altro, specificamente definite le finalità del trattamento e fosse introdotta una riserva di legge statale per l'utilizzo delle certificazioni per attestare l'avvenuta vaccinazione o guarigione da COVID-19, o l'esito negativo di un test antigenico o molecolare. Al riguardo, si rappresenta che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 52/2021, è stata modificata la disciplina sulle certificazioni verdi prevedendo che le stesse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis*, comma 1, 2-*quater*, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-*bis*, comma 2, della legge n. 87/2021 (art. 9, comma 10-*bis*, legge n. 87/2021).

Con specifico riguardo al contesto lavorativo, il predetto decreto-legge n. 52/2021, convertito nella legge n. 87/2021, nel prevedere specifiche misure atte a ridurre il rischio di contagio in ambienti in cui svolge anche l'attività lavorativa, non ha introdotto quella relativa al possesso di un attestato comprovante l'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test per COVID-19 (*cfr.* articoli 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, legge n. 87/2021).

Anche in merito alla possibilità di introdurre la vaccinazione anti SARS-CoV-2, quale requisito per lo svolgimento di particolari professioni o mansioni, con particolare riguardo all'esposizione a un maggior rischio di contagio nel contesto sanitario, l'Autorità ha ritenuto necessario, nella prospettiva di certezza del diritto e nel principio di non discriminazione, che la materia dovesse essere oggetto di una regolazione uniforme con legge nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tenendo conto della specifica situazione sanitaria ed epidemiologica in atto e delle evidenze scientifiche (*cfr.* FAQ n. 3 in materia di «Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti COVID-19 nel contesto lavorativo» www.gpdp.it - doc. *web* n. 9543615).

Il legislatore è, dunque, successivamente intervenuto con il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44 (convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), il cui art. 4 ha previsto che, limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 costituisce «requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative».

In tale quadro, con riguardo a tutte le altre categorie di lavoratori, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati, della disciplina nazionale di settore e delle norme più specifiche e di maggior tutela che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui luoghi di lavoro (art. 88 del regolamento e 113 del Codice) nonché di quelle emanate nel contesto dell'emergenza epidemiologica in corso, il datore di lavoro non può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei propri dipendenti (inclusa l'intenzione di aderire o meno alla campagna vaccinale). Come recentemente ribadito dal Garante anche con provvedimenti di carattere generale e documenti di indirizzo, eventuali trattamenti di dati personali inerenti alla vaccinazione di dipendenti sono allo stato consentiti, nel contesto lavorativo, per il tramite del medico competente, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ne costituisco la base giuridica (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Provvedimento del 13 maggio 2021 - documento di indirizzo «Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali», doc. *web* n. 9585300 e documento «Protezione dei dati - Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale», doc. *web* n. 9585367).

Alla luce delle considerazioni preliminari sopra riportate, si ritiene pertanto che le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 7 luglio 2021, n. 75, presentino le seguenti criticità:

1. Inidoneità della base giuridica.

In via preliminare, si rileva che l'individuazione della avvenuta vaccinazione quale condizione per esercitare diritti e libertà individuali o accedere agli ambienti di lavoro, non può essere prevista da un'ordinanza regionale, in quanto, come sopra evidenziato, la competenza circa l'introduzione di misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali ricade nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e pertanto deve avvenire attraverso una disposizione che abbia le caratteristiche richieste dal regolamento (art. 6, paragrafo 3, del regolamento), previa acquisizione del parere dell'Autorità.

In particolare, la predetta ordinanza presidenziale, pur alla luce delle precisazioni contenute nella circolare del 13 luglio, prot. n. [*omissis*], nel prevedere la generalizzata ricognizione del personale degli enti pubblici e di altri lavoratori non vaccinati e la conseguente assegnazione a differenti mansioni che non implichino il contatto con l'utenza esterna (*cfr.* art. 3, comma 2, cit.), introduce trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti che comportano limitazioni dei diritti e delle libertà individuali, allo stato non previsti da alcuna disposizione di legge statale (*cfr.*, Corte costituzionale, sentenza n. 271/2005 sulla riserva di legge statale sulla protezione dati; Corte costituzionale, sentenza n. 37/2021).

A tale riguardo si rappresenta che l'Ufficio, ancorché in relazione all'uso delle certificazioni verdi, e più in generale dei certificati vaccinali, per finalità ulteriori e con modalità difformi rispetto a quelle espressamente previste dalla legge nazionale, ha ribadito alle regioni e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome la necessità di soprassedere dall'adottare o dal dare attuazione ad iniziative territoriali (provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per COVID-19 - 18 giugno 2021, doc. *web* n. 9671917; provvedimento di avvertimento alla Regione Campania in merito all'uso delle certificazioni verdi COVID-19 - del 25 maggio 2021, doc *web* n. 9590466). Ciò in considerazione del fatto che l'ordinanza presidenziale di una regione o di una provincia autonoma (e analogamente anche una circolare interpretativa) non rappresenta una valida base giuridica, alla luce delle caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati (qualità della fonte, contenuti necessari, rispetto del principio di proporzionalità) per introdurre limitazioni ai diritti e alle libertà individuali che implichino il trattamento di dati personali, in quanto disciplina profili che ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale (art. 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento e 2-*ter* e 2-*sexies* del Codice).

Peraltro l'ordinanza n. 75 della Regione Siciliana prevede che, «tutti coloro che nell'esercizio dei propri compiti d'ufficio si trovino ad instaurare contatti diretti con il pubblico vengono formalmente invitati, per il tramite dei datori di lavoro, a ricevere la vaccinazione» e che «per l'ipotesi di indisponibilità o di rifiuto di sottoposizione a vaccinazione, il datore di lavoro pubblico provvede, nei modi e termini previsti dal CCNL di categoria, ad individuare per l'interessato una differente assegnazione lavorativa, ove possibile, che non implichi il contatto diretto del lavoratore con l'utenza esterna» (comma 2). Tale circostanza, anche alla luce delle successive precisazioni effettuate con la circolare interpretativa sopra richiamata che prevede «l'assegnazione del lavoratore ad altra mansione per effetto dell'accertata inidoneità siccome discendente dall'omessa effettuazione del vaccino» (*cfr.* circolare p. 3), introduce in realtà un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni (quelle che implicano «il contatto diretto del lavoratore con l'utenza esterna») su base regionale e non previsto dalla legge nazionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull'intero territorio nazionale.

Come messo in evidenza anche dalla Corte di giustizia «l'esame della liceità dei requisiti [per lo svolgimento dell'attività lavorativa] e della verifica del permanere nel tempo dei medesimi […deve essere] effettuato […] rispetto al diritto nazionale [… e non può essere] sottratto a un controllo giurisdizionale effettivo» (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, par. da 56 a 58) atteso che la previsione di un requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa da cui far derivare una differenza di trattamento per il prestatore di lavoro (quale, come, nel caso di specie, l'adibizione a mansioni differenti) deve costituire «requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato» rispetto alla «natura» delle attività di cui trattasi e al «contesto» in cui vengono espletate le sue mansioni.

Pertanto, la valutazione della liceità del trattamento di informazioni afferenti alla salute, vita privata e alle convinzioni personali, anche sotto il profilo del rispetto del principio di finalità e proporzionalità, così come pure la legittimità delle decisioni assunte dal datore di lavoro in conseguenza di tali trattamenti, è subordinata all'esistenza, oggettivamente verificabile, di un nesso diretto tra il requisito professionale e lo svolgimento dell'attività lavorativa (dovendo questo consistere in un «requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed essere «necessario, a causa dell'importanza dell'attività professionale di cui trattasi»; punto 55). In ogni caso, «il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [..] trova la sua fonte in diversi atti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire, in queste stesse materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali» (*cfr.* Corte di giustizia, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16).

Con specifico riguardo al trattamento dei dati della stato vaccinale, peraltro, la normativa europea in materia di certificazioni vaccinali stabilisce che «è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate» (*cfr.* considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021).

Alla luce delle considerazioni che precedono eventuali trattamenti di dati personali posti in essere dai soggetti a vario titolo indicati dall'ordinanza presidenziale n. 75 del 7 luglio 2021, come integrata dalla circolare interpretativa del 13 luglio 2021, risultano privi di idonea base giuridica in violazione dell'art. 5, 6, 9, del regolamento e 2-*ter* e 2-*sexies* del Codice).

2. I principi applicabili al trattamento dei dati personali.

In via preliminare, si rappresenta che il trattamento di dati personali previsto dalla predetta ordinanza persegue una pluralità di finalità, non sempre chiaramente individuate, che si fondano su differenti presupposti di legittimità e che sono perseguibili da parte di distinti titolari del trattamento.

Seppur non chiaramente individuate dalla regione nel corso dell'istruttoria, dalla documentazione in atti si evince infatti che il trattamento che si intende porre in essere mira a perseguire diversi interessi e a tutelare beni giuridici distinti (es. adozione di misure di sanità pubblica; finalità statistiche e ricognitive nonché di verifica della esatta percentuale, nell'ambito del target in esame, del numero dei dipendenti; sicurezza sul lavoro).

Al riguardo, infatti, la disciplina in materia di protezione dei dati personali individua specifiche e autonome eccezioni al generale divieto di trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari, tra i quali si configurano quelli sulla salute, distinguendo anche con riguardo ai diversi presupposti di liceità, i trattamenti necessari per finalità di salute pubblica (art. 9, paragrafo 2, lettera *i)*, del regolamento), di medicina preventiva e del lavoro (art. 9, paragrafi 2, lettera *h)*, e 3, del regolamento) e di ricerca scientifica a fini statistici (art. 9, paragrafo 2, lettera *j)*, del regolamento).

Nel quadro dall'ordinamento vigente, anche nel contesto eccezionale, legato all'emergenza, occorre infatti che ciascuno dei soggetti chiamati a perseguire le predette finalità operi nell'ambito e nei limiti previsti dalla rispettiva disciplina applicabile, che ne costituisce la base giuridica, evitando la confusione di ruoli che può dare luogo a trattamenti illeciti di dati personali e che potrebbe determinare effetti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati.

Pertanto l'ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 non individua in modo corretto le distinte finalità del trattamento perseguite, i titolari del trattamento legittimati a perseguirle, i diversi presupposti di liceità su cui debbono fondarsi i trattamenti, nonché le misure volte ad assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati con particolare riferimento a quello di liceità, correttezza e trasparenza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articoli 5 e 25 del regolamento).

3. Trattamenti dei dati per finalità di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Alla luce delle precisazioni fornite dalla regione (nota del [*omissis*], cit.), con la circolare successivamente emanata al fine di precisare e chiarire il portato dell'ordinanza n. 75, è stato previsto, a tutela degli interessati, il coinvolgimento del medico competente nel trattamento dei dati.

In particolare, «all'esito della ricognizione del numero dei dipendenti degli enti pubblici non ancora sottoposti a vaccinazione» le aziende devono rivolgere «- per il tramite dei datori di lavoro e, più in particolare, del medico competente - un "invito" a sottoporsi alla vaccinazione da rivolgere a tutto il personale dipendente». Successivamente «i lavoratori che all'esito dell'invito sopra menzionato si presenteranno spontaneamente dinanzi al medico competente verranno sottoposti ad apposita visita di idoneità, da svolgersi nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché dei provvedimenti recentemente adottati in materia dal garante per la protezione dei dati personali, che si concluderà nella stesura e nel giudizio finale (di idoneità o di inidoneità) circa lo svolgimento della specifica mansione a cui il lavoratore ê assegnato». A propria volta «il datore di lavoro, ricevuto il suddetto giudizio, attuerà le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (*cfr.* artt. 41, 42 e 279 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm ii.). Inoltre è prevista l'adozione di «determinazioni consequenziali in ordine all'eventuale assegnazione del lavoratore ad altra mansione per effetto dell'accertata inidoneità siccome discendente dall'omessa effettuazione del vaccino verranno adottate nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva di riferimento» (*cfr.* circolare cit. p. 3; sul punto l'ordinanza, art. 3, comma 2, dispone infatti che «per l'ipotesi di indisponibilità o di rifiuto di sottoposizione a vaccinazione, il datore di lavoro pubblico provvede, nei modi e termini previsti dal CCNL di categoria, ad individuare per l'interessato una differente assegnazione lavorativa, ove possibile, che non implichi il contatto diretto del lavoratore con l'utenza esterna»).

In proposito si osserva che la finalità di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro afferisce, tipicamente, all'adempimento degli obblighi in materia di «diritto del lavoro», che legittimano il trattamento di dati personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro (articoli 5, 6, paragrafo 1, lettera *c)*, 9, paragrafo 2, lettera *b)*, e 88 del regolamento) e del medico competente (art. 9, paragrafi 2, lettera *h)*, e 3, del regolamento; *cfr.* anche art. 2-*sexies*, comma 2, lettera *u)*, del Codice), ciascuno nell'ambito dei differenti compiti ed entro i precisi limiti fissati dalla legge. Ciò anche nel quadro delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior tutela che garantiscono la dignità e la libertà del dipendente nel contesto lavorativo (articoli 88 del regolamento e 113 del Codice; *cfr.*, con riguardo al l tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, «Protezione dei dati: il ruolo del "medico competente" in materia di sicurezza sul luogo di
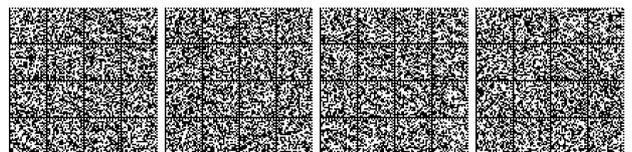
lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale», doc. *web* n. 9585367).

In tale quadro, le finalità e le operazioni del trattamento che devono essere poste in essere dal medico competente sono determinate esclusivamente dalla legge. In particolare le norme nazionali di settore in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi lavoro assegnano specifici compiti e responsabilità al medico competente e costituiscono la base giuridica dei relativi trattamenti dei dati personali di cui specificano anche le modalità (decreto legislativo n. 81/2008).

Il professionista sanitario deve trattare i dati in modo autonomo, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati e dei principi che regolano l'attività diagnostica, delle regole di deontologia professionale, con particolare riguardo al segreto. Per tali ragioni nello svolgimento di tali compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva, in particolare l'attività di sorveglianza sanitaria dei singoli lavoratori, il medico competente è, per legge, l'unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per lo svolgimento della funzione di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Né le sue valutazioni possono, per definizione, risentire o essere condizionate da terzi ovvero dalle scelte organizzative e gestionali dell'ente/datore di lavoro (ancorché in quella struttura organizzativa tale figura sia funzionalmente inserita), rispetto al quale deve, al contrario, mantenere autonomia e terzietà (art. 39 del decreto legislativo n. 81/2008).

In tale contesto, quindi, il trattamento dei dati personali anche relativi alla vaccinazione dei dipendenti, come precisato in recenti occasioni dal garante, può certamente essere effettuato dal solo del medico competente (art. 9, paragrafi 2, lettera *h)*, e 3. del regolamento; *cfr.* anche art. 2-*sexies*, comma 2, lettera *u)*, del Codice), stante gli specifici limiti per il trattamento di tali dati da parte del datore di lavoro, ma ciò deve comunque avvenire nei limiti e alle condizioni stabilite dalla richiamata disciplina di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

In base a tale quadro normativo, il medico competente nell'ambito dei compiti di sorveglianza sanitaria che la legge gli attribuisce in via esclusiva (il medico «programma e effettuata la sorveglianza sanitaria»; «la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente»), è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati relativi alla salute dei lavoratori e a verificare l'idoneità alla «mansione specifica» (articoli 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008), potendo, «in funzione della valutazione del rischio» e delle «condizioni di salute» dei lavoratori, ovvero su richiesta del lavoratore in presenza di proprie specifiche o sopravvenute condizioni di salute, stabilire caso per caso se ricorrono i presupposti e la necessità di sottoporre i lavoratori a ulteriori visite straordinarie e/o a indagini diagnostiche (art. 41, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 81/2008).

Ciò in quanto il medico, anche nel periodo emergenziale in corso, non tratta i dati per conto o in base alle istruzioni e indicazioni di altri soggetti (enti pubblici, autorità sanitarie, datori di lavoro) ma in qualità di titolare del trattamento (articoli 4, n. 7, e 24 del regolamento; *cfr.* EDPB, Guidelines 7/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR), nel quadro di specifiche diposizioni di legge finalizzate anzitutto al perseguimento della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della collettività (*cfr.*, v., in particolare Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020, aggiornato il 6 aprile 2021 il cui contenuto è vincolante per i datori di lavoro pubblici e privati; circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020, n. 0014915, recante «Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività»).

Per tali ragioni la previsione attraverso l'ordinanza presidenziale in esame di dar corso a una ricognizione generalizzata del numero di dipendenti non vaccinati e l'indiscriminata effettuazione di visite straordinarie in favore di tutti i dipendenti che si presentino «spontaneamente» dinanzi al medico competente dopo essere stati «formalmente invitati per il tramite dei datori di lavoro a ricevere la vaccinazione» (art. 3 ordinanza cit.; ovvero dai datori di lavoro «per il tramite del medico competente» *cfr.* circolare, cit.), e dunque a prescindere dalle specifiche valutazioni del professionista sulla base del documento di valutazione dei rischi e di eventuali peculiari o sopravvenute condizioni di salute del singolo lavoratore, non risulta conforme al quadro normativo sopra descritto (art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008).

Non sussistono, inoltre, i presupposti per un ricorso in modo generalizzato e preventivo alla sorveglianza sanitaria eccezionale prevista nel periodo dell'emergenza con esclusivo riguardo ai lavoratori «fragili» in quanto esposti a maggiori rischi, individuati dalle norme di settore nell'età o in pregressi o sopravvenuti stati morbosi (*cfr.*, art. 83 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; v. anche circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute n. 28877 del 4 settembre 2020-DGPREDGPRE-P - Aggiornamenti e chiarimenti con riguardo alle lavoratici e ai lavoratori «fragili»).

In ogni caso, come chiarito dal garante, il medico che nell'ambito della sorveglianza sanitaria venga a conoscenza di dati relativi alla avvenuta o meno vaccinazione dei dipendenti può, considerata la specificità del contesto lavorativo, delle condizioni cliniche del singolo lavoratore nonché delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito alla efficacia e affidabilità medico-scientifica del vaccino, valutare «se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica» del singolo lavoratore (*cfr.*, FAQ in materia di «Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti COVID-19 nel contesto lavorativo» www.gpdp.it - doc. *web* n. 9543615).

Anche con riguardo a tale profilo, la procedura introdotta dalla regione con la predetta ordinanza che prevede che l'adozione di «determinazioni consequenziali in ordine all'eventuale assegnazione del lavoratore ad altra mansione per effetto dell'accertata inidoneità siccome discendente dall'omessa effettuazione del vaccino» (*cfr.* circolare p. 3; e ordinanza), non appare conforme al qua-

dro normativo in materia di protezione dei dati, alla disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché alle disposizioni introdotte nel periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, comportando trattamenti in violazione degli articoli 5, 6, 9 del regolamento e 2-*ter* e 2-*sexies* del Codice.

4. I trattamenti di dati da parte dei datori di lavoro.

L'ordinanza n. 75, anche a seguito delle precisazioni effettuate con la successiva circolare, non chiarisce inoltre il ruolo e le finalità del trattamento dei dati effettuati dal datore di lavoro, prevedendo che le aziende sanitarie pongano in essere un interpello nei confronti di tutti gli enti pubblici operanti nel territorio della Regione Siciliana funzionale alla «ricognizione aggiornata del numero dei dipendenti che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione» e che tale attività di indagine, «utile ai fini della programmazione della futura gestione sanitaria della pandemia e della organizzazione dei presidi di prevenzione su tutto il territorio regionale», debba avvenire assicurando la «gestione anonima» dei dati (*cfr.* nota del 14 luglio cit.).

Tuttavia né l'ordinanza né la circolare chiariscono quali specifiche misure tecniche e organizzative debbano essere adottate affinché, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni trattate e degli elevati rischi e delle possibili conseguenze, anche indirette, per gli interessati nel contesto lavorativo e professionale (*cfr.*, con riguardo alla «vulnerabilità» degli interessati nel contesto lavorativo, *cfr.* articoli 35 e 88, paragrafo 2, del regolamento e «Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679», WP 248 del 4 aprile 2017), le aziende sanitarie e i datori di lavoro possano assicurare in tutte le fasi del trattamento e fin dal momento «la necessaria interlocuzione con gli enti pubblici datoriali, l'anonimato del personale dipendente», essendo particolarmente generico il mero riferimento in via esemplificativa all'«|invio di questionari da compilare in forma anonima» (*cfr.* circolare, cit.).

Non è, inoltre, specificato con quali modalità e garanzie il datore di lavoro possa acquisire nell'ambito della propria struttura organizzativa il solo dato numerico relativo ai dipendenti non vaccinati, con la conseguenza che le decisioni e le scelte organizzative e tecniche in proposito - che possono comportare trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina di protezione dei dati e/o incidere anche sul livello di sicurezza e integrità dei dati trattati (art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, e 32 del regolamento) - siano rimesse alle valutazioni di volta in volta, assunte da singoli datori di lavoro.

Si aggiunga, peraltro, che la prospettata raccolta e comunicazione di dati numerici e non nominativi da parte dei datori di lavoro può, specie nei contesti lavorativi di piccole dimensioni, consentire di identificare, anche indirettamente, gli interessati, anche in ragione della disponibilità di ulteriori informazioni, quali il profilo professionale, l'unità produttiva e il comprensorio territoriale.

I datori di lavoro posso legittimamente trattare i dati personali, anche relativi a categorie particolari di dati (*cfr.* art. 9, paragrafo 1, del regolamento), dei dipendenti se il trattamento è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (articoli 6, paragrafo 1, lettera *c)*, 9, paragrafi 2, lettera *b)*, e 4, e 88 del regolamento). Ad eccezione, pertanto, di quanto previsto per la vaccinazione quale requisito professionale per il personale sanitario, il trattamento da parte del datore di lavoro di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti non è previsto da alcuna disposizione di legge (articoli 5, paragrafo 1, lettera *a)*, nonché 9, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento).

Pertanto, nell'ambito delle procedure previste dalla predetta ordinanza, il trattamento da parte dei datori di lavoro di informazioni, che consentano anche indirettamente l'identificazione degli interessati, possono determinare trattamenti di dati personali privi di idonea base giuridica e porsi in contrasto, in talune circostanze, con le disposizioni dell'ordinamento che vietano al datore di lavoro di conoscere informazioni attinenti alla salute e alla sfera privata del lavoratore (art. 88 del regolamento, art. 113 del Codice in relazione all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; *cfr.* Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 11 settembre 2018, causa C-68/17).

Tali norme, volte a prevenire effetti discriminatori nel contesto lavorativo, costituiscono nell'ordinamento interno quelle disposizioni più specifiche e di maggiore garanzia di cui all'art. 88 del regolamento la cui osservanza costituisce una condizione di liceità del trattamento e la cui violazione - analogamente alle specifiche situazioni di trattamento del capo IX del regolamento - determina anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 83, paragrafo 5, lettera *d)*, del regolamento (*cfr.*, da ultimo, con specifico riguardo alla violazione dell'art. 113 del Codice nell'ambito lavorativo pubblico, provv. n. 190 del 13 maggio 2021, doc. *web* n. 9669974; *cfr.*, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Antovic e Mirković v. Montenegro, Application n. 70838/13 del 28 novembre 2017, che ha stabilito che il rispetto della «vita privata» deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro pubblici, richiamando il rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile).

RITENUTO

alla luce delle rilevanti criticità sopra illustrate, che quanto previsto dall'ordinanza presidenziale della Regione Siciliana n. 75 del 7 luglio 2021, come integrata dalla circolare interpretativa del 13 luglio 2021, non risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali in quanto:

individua misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono il trattamento di informazioni personali, relative alla salute degli interessati, e incidono sui diritti e libertà degli stessi che possono essere introdotte solo da una norma del diritto dell'Unione o nazionale di rango primario che abbia le caratteristiche richieste dal regolamento e previa acquisizione del parere dell'Autorità;
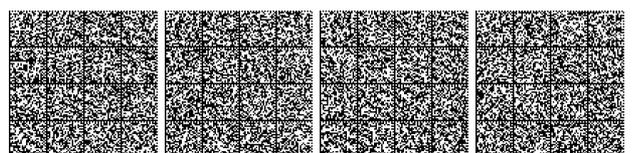
introduce trattamenti preventivi e generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, non previsti da alcuna disposizione di legge statale e comunque non conformi alle disposizioni di settore, in violazione dei principi di protezione dei dati e senza prevedere misure adeguate a garantire la protezione dei dati in ogni fase del trattamento (artt. 5, 6, 9, 25 e 32 del regolamento e articoli 2-*ter* e 2-*sexies* del Codice);

introduce trattamenti che, in assenza di specifiche e adeguate misure tecniche e organizzative, possono comportare la violazione da parte dei datori di lavoro della disciplina nazionale più specifiche e di maggiore garanzia a tutela della dignità degli interessati nei luoghi di lavoro (art. 88 del regolamento, art. 113 del Codice in riferimento all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Considerato che il regolamento attribuisce al garante, tra gli altri, il potere di rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento (art. 58, paragrafo 2, lettera *a)*) e che ricorre l'esigenza di intervenire tempestivamente al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati prima che le richiamate violazioni producano effetti.

Considerato quindi che risulta necessario avvertire la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) del fatto che i trattamenti di dati personali di cui all'ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5, 6, 9, 25, 32 e 88 del regolamento e 2-*ter*, 2-*sexies* e 113 del Codice in riferimento all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Ritenuto inoltre di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per le valutazioni di competenza anche al fine di segnalare alle regioni e alle Province autonome il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 58, par 2, lettera *a)*, del regolamento avverte la Regione Siciliana (C.F. 80012000826) e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell'ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, possono violare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5, 6, 9, 25, 32 e 88 del regolamento e 2-*ter*, 2-*sexies* e 113 del Codice in riferimento all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

b) trasmette copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per le valutazioni di competenza;

c) ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 3, del Codice, dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2021

Il Presidente e relatore: STANZIONE

Il segretario generale: MATTEI

21A06013

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 settembre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Autonomia delle università»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista lo statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con decreto rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012 e modificato con decreto rettorale n. 423 del 4 febbraio 2019;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 7 luglio 2021, di avvio del procedimento di modifica dello statuto;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 luglio 2021, recante parere favorevole alle modifiche statutarie;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 27 luglio 2021, di approvazione della revisione dello statuto;

Vista la nota prot. 78642-1/8 del 2 agosto 2021, di trasmissione del testo revisionato dello statuto al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. 13203 del 30 settembre 2021, assunta al protocollo generale di questa università con il n. 114920 del 30 settembre 2021;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 30 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bari, 30 settembre 2021

Il rettore: BRONZINI

21A05992

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2021.

Rettifica del decreto rettorale 30 settembre 2021 di modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Autonomia delle Università»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con d.r. n. 2959 del 14 giugno 2012 e modificato con decreto rettorale n. 423 del 4 febbraio 2019;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 7 luglio 2021, di avvio del procedimento di modifica dello statuto;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 luglio 2021, recante parere favorevole alle modifiche statutarie;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 27 luglio 2021, di approvazione della revisione dello statuto;

Vista la nota prot. 78642-I/8 del 2 agosto 2021, di trasmissione del testo revisionato dello statuto al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. 13203 del 30 settembre 2021, assunta al protocollo generale di questa Università con il n. 114920 del 30 settembre 2021;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 30 settembre 2021;

Visto il decreto rettorale n. 3177 del 30 settembre 2021 di emanazione dello statuto;

Riscontrato che l'art. 51, comma 2, lettera *b)* del predetto d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021, risulta così formulato «*b)* con quelle di componenti di altri organi dell'Università, compreso il O, salvo che del Consiglio di dipartimento», e che ciò rappresenta evidentemente un mero errore materiale di trascrizione della medesima disposizione contenuta nel d.r. n. 423 del 4 febbraio 2019, che così recita: «*b)* con quelle di componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento»;

Ravvisata la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale innanzi indicato;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, nel d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021, all'art. 51, comma 2, lettera *b)* del predetto d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021, le parole, «*b)* con quelle di componenti di altri organi dell'Università, compreso il O, salvo che del Consiglio di dipartimento», sono sostituite dalle parole «*b)* con quelle di componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento».

Per l'effetto, il testo dello statuto allegato al d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021 è sostituito da quello allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Bari, 4 ottobre 2021

Il Rettore: BRONZINI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro si rivolge agli studenti, al personale universitario, agli *alumni*, alle pubbliche amministrazioni, alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle agenzie educative e a tutti coloro che entrano in contatto con essa. Fa propri i principi e gli indirizzi del Manifesto di Udine, approvato nella riunione del G7 delle Università nel giugno 2017, orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto e la diffusione delle idee, la socializzazione dei processi formativi, di ricerca e di terza missione e scelte pubbliche volte allo sviluppo sostenibile e si integra con il processo di rinnovamento delle strutture educative del sistema formativo.

1. L'Università degli studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L'Università, nello svolgimento delle sue attività, applica e rispetta il proprio Codice etico.

2. La Comunità universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito.

3. Ricerca, didattica e terza missione sono attività tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attività assistenziale.

4. A tutte le aree disciplinari sono riconosciute pari dignità e opportunità e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.

5. L'Università assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di legalità, democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, promozione del merito e semplificazione, assicurando mediante il rispetto delle disposizioni normative e del presente statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

6. L'Università riconosce l'informazione, l'accesso e la partecipazione quale strumento essenziale per assicurare il coinvolgimento effettivo di studenti, personale universitario e di chiunque abbia interesse alla vita dell'Ateneo e assicura la pubblicità delle decisioni assunte dai propri organi statutari, nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla *privacy*.

7. L'Università garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all'erogazione della didattica e della ricerca e il pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignità e pari opportunità e si impegna a promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.

8. L'Università incentiva lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica secondo la Carta europea dei ricercatori. Adotta un'organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e didattica e di terza missione, garantendo nel contempo la libertà e l'autonomia di ogni singolo componente. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.

9. Promuove relazioni con i laureati e i propri *alumni*, creando una comunità finalizzata a favorire lo sviluppo dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e rafforzare i legami con la società civile.

10. L'Università, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione. Persegue la formazione continua del personale universitario per favorire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione universitaria e dell'educazione globale. Promuove la sicurezza negli ambienti di lavoro, il benessere dei lavoratori ed il più ampio rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla *privacy*.
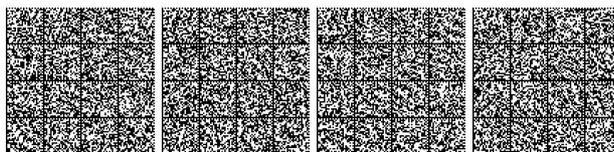
11. L'Università si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attività delle strutture di ricerca, di didattica, di terza missione e di servizi. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualità.

12. L'Università favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore.

13. L'Università ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, oltre a quelle delle professioni sanitarie. Può istituire sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni. Il mantenimento delle sedi dell'Università è, in ogni caso, sottoposto alle procedure di accreditamento ministeriale. Ai sensi della normativa vigente, l'Università può federarsi con altri Atenei, promuovere strutture interateneo al fine di favorire il livello di integrazione, può costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse all'attività didattica, alla ricerca e alla terza missione.

14. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali; sostiene la mobilità internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi; privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio.

15. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario e di altre associazioni sportive, istituiti e riconosciuti secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

16. L'Università si impegna ad una regolare attività di rendicontazione sociale, ambientale e di genere secondo criteri e metodi riconosciuti.

17. L'Università organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione; collabora con l'Agenzia per il diritto allo studio universitario e con enti pubblici e privati, favorendo interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi; promuove politiche attive per le diverse abilità.

18. L'Università, inoltre, riconosce i diritti inalienabili degli studenti, così come previsti dallo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto; assume il medesimo statuto come riferimento per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti.

TITOLO I
FONTI NORMATIVE

Art. 1.

Statuto

1. Il presente statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

2. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello statuto.

Possono, altresì, essere sottoposte proposte di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente di ruolo dell'Università.

3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica, il diritto allo studio e i servizi generali è obbligatorio il parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. la revisione dello statuto è deliberata dal Senato accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.

5. Le modifiche dello statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 2.

Autonomia regolamentare

1. L'Università adotta, con provvedimento emanato dal Rettore, ogni regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca e di terza missione sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

3. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo sul portale *web* dell'Università.

Art. 3.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo (RGA) adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le modalità di attuazione dello statuto, detta le norme di coordinamento con altri atti regolamentari e contiene le disposizioni necessarie a conferire assetto funzionale all'Ateneo.

2. È adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonché il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 4.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio.

2. Determina i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. È adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 5.

Principi contabili, schemi di bilancio e regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'Università riconosce l'equilibrio di bilancio come regola fondamentale di Governo e adotta i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, le relative procedure amministrative e contabili e le connesse responsabilità, in modo da assicurare l'amministrazione efficace ed efficiente delle risorse. Disciplina, altresì, lo svolgimento dell'attività negoziale, la gestione del patrimonio ed il sistema dei controlli sull'efficienza e sui risultati della gestione delle strutture organizzative dell'Università.

È adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con decreto del Rettore.

3. I principi contabili e gli schemi di bilancio dell'Università sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.
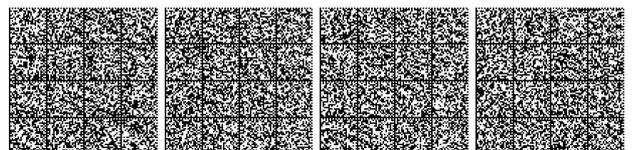
4. I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Ad essi viene attribuito un budget autorizzatorio secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

Art. 6.

Codice etico

1. L'Università adotta un Codice etico, allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.

2. Il Codice etico è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti, ed è emanato con decreto rettorale.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

Capo I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 7.

Organi di Governo

Sono Organi di Governo dell'Università il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli organi collegiali di Governo.

2. In particolare al Rettore spetta:

a) rappresentare legalmente l'Università;

b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;

c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale, sentito il Senato accademico;

d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e di ogni altra attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto;

e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;

f) sottoporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato accademico;

g) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal direttore generale;

h) esercitare l'autorità disciplinare secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge ed irrogare, con riferimento ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

i) proporre al Senato accademico, previa istruttoria del Collegio dei garanti dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice etico che non integrino illeciti disciplinari;

j) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione;

k) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al direttore generale dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti;

l) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;

m) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture didattiche e di ricerca;

n) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Università per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.

4. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.

5. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

6. Su proposta del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

8. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo;

b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;

c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;

d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dirigente - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente.

9. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

10. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art. 9.

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato accademico:

a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale;

b) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
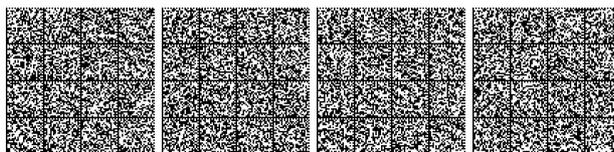
c) può formulare proposte ai fini della formazione dei Bilanci di previsione;

d) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Università;

e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

f) formula al Consiglio di amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti;

g) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate;

h) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole, sentito il Collegio dei direttori di dipartimento e Presidenti delle scuole;

j) formula al Consiglio di amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:

I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;

II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;

III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;

V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;

k) formula al Consiglio di amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai dipartimenti e dei pareri delle scuole;

l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi;

m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;

n) designa i componenti del Collegio di disciplina;

o) delibera le modifiche e la revisione dello statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento;

p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;

q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca;

r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo;

t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;

v) esercita il controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;

w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;

x) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

y) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;

z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

aa) può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;

bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.

3. Il Senato accademico esercita, altresì, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.

4. Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) venti direttori di Dipartimento, eletti dal Collegio dei direttori di dipartimento e Presidenti delle scuole, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo anche sulla base di un principio di ponderazione del voto.

Nel caso in cui il numero dei dipartimenti attivati presso l'Università sia pari o inferiore a venti, i direttori dei dipartimenti saranno tutti componenti del Senato accademico.

Nel caso in cui il numero dei dipartimenti attivati presso l'Università sia superiore a venti, ai fini della individuazione dei direttori componenti del Senato, dovranno trovare applicazione, in progressione, i seguenti criteri:

I. non più di due direttori potranno appartenere alla medesima Area CUN, dovendosi dare precedenza ai direttori dei dipartimenti in cui è rappresentata l'Area in misura maggiore;

II. non più di un direttore potrà essere individuato per i dipartimenti delle sedi decentrate;

c) cinque rappresentanti del personale docente, di cui tre professori associati e due ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, eletti da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo che venga garantita la rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree ed assicurando, anche secondo un principio di rotazione, la rappresentanza interna delle aree presenti nelle macroaree:

I. macroarea 1 scientifica tecnologica:

Area 01 Scienze matematiche e informatiche;

Area 02 Scienze fisiche;

Area 03 Scienze chimiche;

Area 04 Scienze della Terra;

II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:

Area 05 Scienze biologiche;

Area 07 Scienze agrarie e veterinarie;

III. macroarea 3 scienze mediche:

Area 06 Scienze mediche;

IV. macroarea 4 scienze umanistiche:

Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;

Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

Area 14 Scienze politiche e sociali;

V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:

Area 12 Scienze giuridiche;

Area 13 Scienze economiche e statistiche.

I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle in precedenza elencate devono optare per l'Area, fra quelle elencate, in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica. Il Senato accademico valuta tale congruità.

d) cinque rappresentanti degli studenti;

e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

Per la elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, le candidature sono presentate secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di genere.

5. Il Senato accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
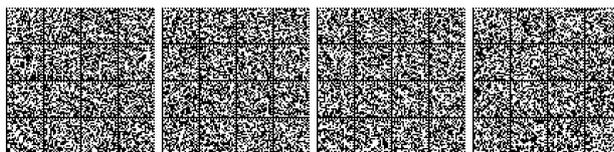
6. Il Senato accademico dura in carica quattro anni accademici. I componenti di cui alle lettere *c)*, limitatamente ai ricercatori di tipo b, *d)* ed *e)* del comma 4 durano in carica due anni accademici. I componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

7. Alle riunioni del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto:

a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;

b) il direttore generale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un suo delegato.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico;

b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;

c) esprime parere favorevole sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, attinenti la didattica e la ricerca;

d) delibera sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato accademico;

e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere favorevole del Senato accademico;

f) esprime parere favorevole sul Codice etico;

g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello statuto;

h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, l'incarico di direttore generale e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente statuto;

i) fornisce indirizzi al direttore generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;

j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

k) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;

l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato accademico;

m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e Centri di ricerca proposte dal Senato accademico;

n) delibera, su richiesta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresì, previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;

o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato accademico;

p) delibera, previo parere del Senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed esprime parere sul relativo regolamento;

q) delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico la ripartizione di:

I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;

II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;

III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;

V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;

r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *j)*:

I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;

II. posti di personale tecnico-amministrativo;

III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;

V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;

s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;

t) approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti;

u) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previo parere del Senato accademico, sulle richieste motivate avanzate dai dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi;

v) determina, previo parere del Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato accademico;

x) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

y) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;

z) delibera, su proposta del direttore generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università;

bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.

4. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

5. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.

6. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Rettore, con funzioni di Presidente;

b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;

c) tre componenti nominati nell'ambito del personale docente dell'Università, di cui un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;

d) un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;

e) due rappresentanti degli studenti.

7. I componenti di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.

8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice etico e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Università.
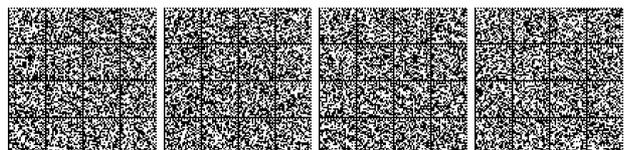
In particolare, per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui al comma 6, lettere *b) c)* e *d)* non devono:

a) ricoprire altre cariche accademiche salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica;

e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Università da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;

f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR;

h) essere dirigenti dell'Università.

9. I componenti di cui al comma 6, lettera *b)*, non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono essere iscritti alla Università.

10. I componenti di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di *curriculum* scientifico-professionale. I bandi, pubblicati sul sito dell'Università, prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilità e i criteri di valutazione.

Prevedono, altresì, che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

11. I componenti di cui al comma 6, lettera *b)*, sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal coordinatore del Nucleo di valutazione, dal Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal Presidente del Collegio dei garanti dei comportamenti e dal Garante degli studenti.

12. I componenti di cui al comma 6, lettera *c)*, sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.

13. Ai fini dell'individuazione del componente di cui al comma 6, lettera *d)*, è eletta dal personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una rosa di quattro candidati.

Il Senato accademico, valutato il *curriculum* dei quattro candidati, seleziona una rosa di due nominativi, all'interno della quale la Commissione di garanzia di cui al comma 11 individua il componente da nominare.

14. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici.

15. I componenti di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)*, ad eccezione dei ricercatori di tipo *b)*, e *d)*, durano in carica quattro anni solari; i rappresentanti degli studenti ed i ricercatori di tipo b, durano in carica due anni solari. I componenti sono rinnovabili per una sola volta.

16. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o più componenti di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, si procede al rinnovo della rispettiva procedura di nomina.

17. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo dell'Università e può compiere solo attività di ordinaria amministrazione.

18. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

19. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto:

a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;

b) il Presidente o un componente del Collegio dei revisori dei conti;

c) il direttore generale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un suo delegato.

Capo II

ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 11.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di apposito bando.

L'incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico.

Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile.

Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente.

4. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

5. Al direttore generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il direttore generale è responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa regolamentare, agli organi di Governo, ai dipartimenti e alle scuole, nonché della complessiva attività svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di amministrazione che ne valuta il conseguimento.

6. Il direttore generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, può revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

La revoca dell'incarico, in ogni caso, è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono attribuite al dirigente vicario per una durata non superiore a mesi sei.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell'Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.

Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice etico dell'Ateneo.

4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 13.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione dell'Università è preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca.

2. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il Nucleo è composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Gli otto esperti devono avere elevate competenze scientifiche e organizzative e/o provata esperienza di valutazione ed il loro *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Almeno cinque dei componenti del Nucleo devono essere esterni all'Università. Il Nucleo elegge, fra questi ultimi, il coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.

I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta. L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio di amministrazione.

5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conto dei documenti di programmazione triennale della ricerca e della didattica delle strutture dipartimentali e, in ogni caso, dei pareri formulati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. Limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate a servizi agli studenti, il Nucleo tiene conto, altresì, delle indicazioni del Consiglio degli studenti.

Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

Art. 14.

Presidio della qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualità di Ateneo (PQA) è preposto alla supervisione ed allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ) di tutto l'Ateneo.

2. Sono attribuite al PQA, sulla base degli indirizzi degli organi di Governo di Ateneo e dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di AQ, per promuovere e migliorare la qualità della didattica, ricerca e terza missione e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. L'Ateneo assicura al PQA l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni utili per svolgere il proprio ruolo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il PQA è composto da nove esperti nominati dal Rettore, dei quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso con funzione di coordinatore, cinque docenti di ruolo dell'Ateneo appartenenti a ciascuna delle cinque macroaree di cui all'art. 9 ed una unità di personale tecnico-amministrativo, designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e due studenti designati dal Consiglio degli Studenti. le modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

5. I componenti devono essere in possesso di elevate competenze e provata esperienza sui sistemi di AQ; il loro *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università; durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del PQA sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15.

Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole

1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole è costituito dai direttori di tutti i dipartimenti e dai Presidenti di tutte le scuole dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del collegio il sostituto del direttore, appartenente ai ruoli dell'Università.

2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola ed un coordinatore.

Nella composizione del coordinamento dovrà essere data precedenza ai direttori di dipartimento non eletti nel Senato accademico.

3. Il Collegio:

a) esprime i pareri richiesti dagli organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei dipartimenti e delle scuole;

b) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei dipartimenti e delle scuole, delle procedure amministrative previste dai regolamenti dell'Università;

c) può formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei dipartimenti e delle scuole e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie;

d) elegge i direttori di Dipartimento componenti il Senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.

4. Direttori di Dipartimento e presidenti di scuole, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca e la didattica.

5. Il Collegio è convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 16.

Garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, è istituito il Garante degli studenti, scelto tra figure di altissimo profilo professionale e morale, con il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università. Il Consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi al Garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;

b) garantire, esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;

c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato accademico;

d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;

e) presentare annualmente al Senato accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti del Garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali.

2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:

a) il documento di programmazione triennale;

b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, *placement* e orientamento;

c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per i servizi agli studenti e miglioramento della didattica;

d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti attinenti l'attività didattica;

e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;

g) l'offerta formativa di Ateneo;

h) il Codice etico di Ateneo.

3. Il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei presenti, propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio degli studenti assicura la totale trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte.

4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

L'Organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro novanta giorni.

6. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di valutazione;

d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;

e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario;

f) una rappresentanza degli studenti eletta nelle scuole e/o dipartimenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.

Consulta degli specializzandi

È istituita la Consulta degli specializzandi, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Consulta dei dottorandi

È istituita la Consulta dei dottorandi, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.

2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:

a) promuovere pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;

b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;

c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

4. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

6. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, come previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 43, comma 4, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;

b) un numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lettera *a)*, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;

c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi. Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito regolamento.

Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilità, ove nominato.

7. Il Rettore, sentito il Senato accademico, nomina un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lettera *b)*.

8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

Art. 21.

Collegio dei garanti dei comportamenti

1. È istituito il Collegio dei garanti dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice etico nella comunità universitaria.

2. Il Collegio dei garanti dei comportamenti svolge l'attività istruttoria relativa alle violazioni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal Codice etico.

Al termine dell'istruttoria, il Collegio dei garanti dei comportamenti trasmette una relazione contenente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.

3. Il Collegio dei garanti dei comportamenti è composto da tre professori ordinari, con anzianità in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato accademico, con la maggioranza dei tre quarti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualificazione scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio.

Il Presidente è individuato tra i componenti del Collegio dei garanti dei comportamenti, nella prima seduta.

4. Il Collegio dei garanti dei comportamenti è nominato con decreto rettorale per tre anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art. 22.

Collegio di disciplina

1. È istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di prima, seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.

2. Il Collegio è composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo pieno. Sei componenti effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori ed un supplente per ciascuna categoria, devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo. I componenti esterni sono eletti dal Senato accademico in una rosa di nominativi proposti dal Rettore in numero di sei per ogni fascia per i componenti elettivi e in numero di tre per ogni fascia per i componenti supplenti. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione è formata da professori di prima fascia e opera solo nei confronti dei professori di prima fascia; la seconda sezione è formata da professori di seconda fascia e opera solo nei confronti dei professori di seconda fascia; la terza sezione è formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. Il Collegio è costituito con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico dei componenti di cui al comma 2.

La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai dipartimenti, uno per ciascuna categoria.

4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.

In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere.

5. Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.

6. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.

7. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che può farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.

8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.

9. Ove la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, esso si estingue.

10. Ove il Collegio o il Consiglio di amministrazione siano in fase di costituzione il termine è sospeso fino alla loro regolare costituzione.

11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della legge n. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.

Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.

12. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.

TITOLO III
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Capo I

ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

Art. 23.

Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata

1. L'Università eroga, anche attraverso formazione a distanza e modalità *e-learning*, l'attività didattica necessaria al conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistra-

le, specializzazione, dottorato di ricerca, Master universitari di I e II livello secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento didattico di Ateneo e quanto stabilito dai regolamenti dei Corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento.
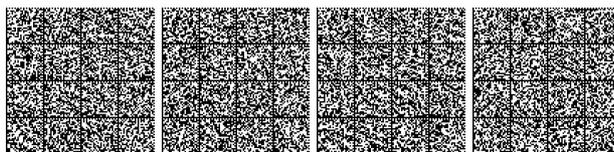
2. Istituisce, anche in collaborazione con Università italiane o estere, ovvero con enti e organismi esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali e corsi di formazione finalizzata (*short master e summer school*).

3. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento post-laurea e di aggiornamento professionale;

c) corsi di educazione e aggiornamento culturale;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le regioni.

L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.

Art. 24.

Tutorato e orientamento

1. L'Università assicura servizi di tutorato e orientamento al fine di assistere ed orientare gli studenti.

Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con gli organismi di sostegno al diritto allo studio, con le rappresentanze studentesche e con chiunque ne abbia interesse.

2. Le modalità attuative dei servizi di tutorato e orientamento sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Ateneo.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA DIDATTICA

Art. 25.

Strutture

1. I dipartimenti sono le strutture cui è demandata l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca scientifica e didattica.

2. I dipartimenti possono proporre la costituzione di scuole con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni.

3. I dipartimenti possono costituire Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca nonché centri di eccellenza. Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

Art. 26.

Dipartimento

1. L'Università si articola in dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonché al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.

2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

È possibile derogare a tale limite, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, per i dipartimenti della sede ionica e di altre sedi decentrate.

I professori e i ricercatori sono incardinati in un dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento.

3. L'attivazione di un dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.

4. La mobilità dei docenti tra dipartimenti è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.

5. Il Dipartimento è disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge.

6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti dipartimenti possono cooperare per finalità di ricerca e per lo svolgimento di attività di servizio rivolte anche all'esterno, previo apposito accordo tra i dipartimenti interessati.

Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalità di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

7. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamente le attività didattiche dei corsi di laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, anche ove afferisca ad una scuola.

Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una scuola, organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei master, dei Corsi di perfezionamento.

9. In particolare il Dipartimento:

a) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

b) organizza le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori:

I. richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;

II. richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;

d) previo parere della/e scuola cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;

e) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

f) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;

g) può formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio;
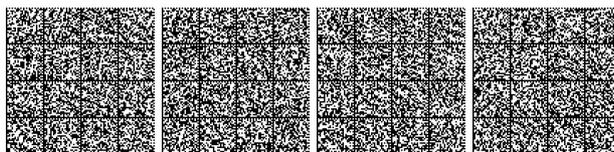
h) propone al Senato accademico il piano dell'offerta formativa;

i) delibera, previo parere della scuola, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

j) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi.

11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

13. Il Dipartimento provvede, altresì, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.

15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso è assegnato funzionalmente personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste. Il personale tecnico amministrativo è assegnato dal direttore generale, sentito il direttore di Dipartimento ed il Coordinatore amministrativo gestionale (CoA).

16. Al Dipartimento è assegnato dal direttore generale, con incarico rinnovabile, un Coordinatore amministrativo (CoA) che collabora con il direttore del Dipartimento al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

17. Al coordinatore amministrativo è attribuita, in attuazione delle direttive degli organi di Governo, della direzione generale, dei direttori di Dipartimento e dei dirigenti, la gestione e organizzazione delle Unità operative, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

Il Coordinatore amministrativo è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio, della gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa regolamentare, al direttore di Dipartimento.

Art. 27.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;

c. da una rappresentanza dei dottorandi;

d. da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo. I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.

Il coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Per la elezione dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, le candidature sono presentate secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di genere.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento. Inoltre, il Consiglio di Dipartimento può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al direttore di Dipartimento, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

4. Il direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale.

L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore del Dipartimento di cui all'art. 26, comma 8, primo periodo, spetta, altresì, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento.

Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la giunta e cura, per il tramite del coordinatore amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.

7. La Giunta è composta dal direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e nel rispetto del principio della parità di genere, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici. Per le questioni relative all'attività didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento.

Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

La Giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

8. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 28.

Dipartimenti interuniversitari

1. È consentita la costituzione di dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi organi di Governo.

2. Ai dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.

3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della convenzione.

4. Il direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento.

Il direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Università, il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Università. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli organi, salvo che nel Senato accademico, e nelle sedi dell'Università.
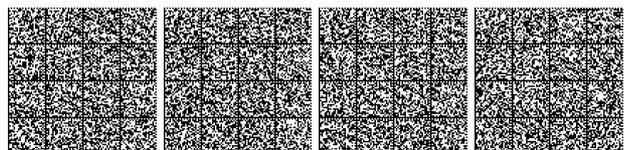
5. Il Dipartimento interuniversitario si avvale di personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal direttore generale, sentiti i direttori di Dipartimento ed i coordinatori amministrativo-gestionali (CoA).

Art. 29.

Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i corsi di studio attivati presso l'Università; a ciascun corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determinata Classe di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.

2. Ogni corso di studio, fatta salva la specificità della Scuola di medicina di cui al successivo art. 31, afferisce ad un Dipartimento individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti.

È ammessa la possibilità di prevedere un'afferenza del singolo corso di studio anche a più dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. Sono organi dei corsi di studio:

a) il coordinatore del corso di studio;

b) il Consiglio di corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse;

c) la Giunta.

4. Il coordinatore presiede e convoca il Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; è eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Il coordinatore è componente del Consiglio della scuola cui il corso di studio/classe/interclasse pertiene, nei limiti di quanto disposto dall'art. 30, comma 5.

5. Il Consiglio di corso di studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.

6. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;

b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;

c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo, eletta con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

7. Ciascun docente è titolare dell'elettorato attivo per l'elezione degli organi di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalità si applicano ai professori a contratto e agli studenti.

8. Il Consiglio formula alla struttura competente proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attività connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attività formative del corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attività ad esse correlate.

Inoltre, il Consiglio può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al coordinatore del corso di studio, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

9. La Giunta è costituita dal Coordinatore del corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del principio della parità di genere.

10. La Giunta:

a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;

b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;

c) formula alla struttura competente proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche;

d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

e) esercita le altre attività definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. 30.

Scuole

1. Le scuole sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o più dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle Scuole, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non può essere superiore a dodici.

2. Le scuole sono attivate con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito delle proposte dei dipartimenti interessati. La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione delle attività formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione.

Ciascun dipartimento può chiedere l'attivazione di una sola scuola e può aderire soltanto ad un'altra scuola. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una scuola, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti costituenti la scuola.

3. Sono organi della scuola:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.

5. Il Consiglio della scuola è costituito:

a) dai direttori dei dipartimenti afferenti;

b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla scuola, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di corso di studio/classe/interclasse dei dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola esercita il coordinamento e i coordinatori di dottorato, ove il dipartimento lo ritenga opportuno;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo, eletta con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di genere.

Alle riunioni del Consiglio della scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola.

6. Il Consiglio della scuola:

a) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti afferenti, in relazione alle attività formative e ai servizi comuni;

b) può formulare proposte ed esprimere parere al Senato accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad
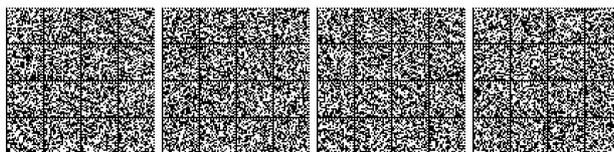
essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato;

d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti;

e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame;

f) formula a dipartimenti non afferenti:

I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei dipartimenti afferenti;

II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti della scuola;

g) esprime parere ai dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;

h) esprime parere ai dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

i) organizza le attività di orientamento e di tutorato;

j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;

k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;

m) formula proposte e/o richieste ai dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attività didattiche;

n) coordina gli spazi e i tempi dell'attività didattica (orario, aule, ...);

o) coordina le attività collaterali all'attività didattica principale (calendario esami, tesi);

p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;

q) può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Presidente della scuola, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;

r) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti.

7. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 31.

Scuola di medicina

1. La Scuola di medicina è la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Scuola di medicina mantiene i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.

2. La Scuola di medicina svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti afferenti in relazione alle attività formative e ai servizi comuni dei corsi di studio in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, scienze delle attività motorie e sportive e dei corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonché delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività assistenziali.

3. Sono organi della scuola:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia dei dipartimenti che istituiscono la scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.

5. Il Consiglio della scuola è costituito:

a) dai direttori dei dipartimenti che istituiscono la scuola;

b) dai direttori universitari dei dipartimenti ad attività integrata attivati nella Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento;

c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla scuola scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di corso di studio/classe/interclasse dei dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola esercita il coordinamento e i coordinatori di dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;

d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di scuola, nel rispetto del principio della parità di genere.

6. Alle riunioni del Consiglio di scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola.

7. Il Consiglio della scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 30, comma 6:

a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificità delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilità delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;

b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai dipartimenti interessati dell'Università e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio sanitario nazionale;

c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio sanitario nazionale e in ordine alle necessità assistenziali e di tirocinio connesse all'attività didattica;

d) sovrintende alla valutazione della qualità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attività connesse con l'assistenza;

e) esprime parere in ordine alle richieste dei dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.

8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai dipartimenti nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, la scuola:

a) sentiti i dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attività di assistenza;

b) esprime, ai competenti organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla regione nell'ambito del Piano della salute regionale e della programmazione regionale, affinché vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle scuole di specializzazione;

c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di Governo, i rapporti con l'Ordine del medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.

9. Per ogni classe e interclasse è eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di scuola, un coordinatore di classe/interclasse.

Il coordinatore di classe/interclasse, secondo modalità determinate dal Regolamento di scuola:

a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i dipartimenti;

b) propone al/ai dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio della classe/interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;
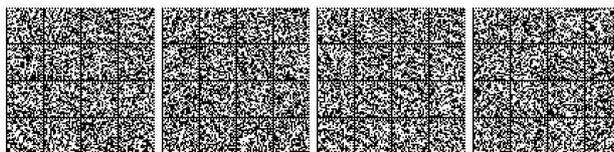
c) propone al/ai dipartimento/i il piano degli studi;

d) designa, nella classe/interclasse in cui siano attivati più corsi di studio, un responsabile per ciascun corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i corso/i di studio, che, secondo modalità stabilite dal Regolamento di scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attività didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a più corsi di studio della classe/interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al coordinatore di classe/interclasse.

10. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 32.

Commissioni paritetiche

1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento è composta dal direttore del Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il direttore, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa del Dipartimento, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di corso di studio/classe/interclasse in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola è composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento afferente alla scuola.

3. la Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di medicina è composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dal Consiglio di scuola, tra tutti i docenti afferenti ai dipartimenti della scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio, in modo da garantire la presenza di almeno un docente per ciascun dipartimento afferente alla Scuola e un rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla scuola.

4. L'istituzione di tali commissioni presso i dipartimenti o presso le Scuole è alternativa.

5. La Commissione paritetica ha il compito di:

a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;

b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;

c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio.

6. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di medicina, oltre ai compiti di cui al comma precedente, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

TITOLO IV
ALTRE STRUTTURE

Art. 33.

Centri di ricerca

1. Per fornire supporto ad attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più dipartimenti o più Università, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, può costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza e Centri didattici sperimentali, ovvero le strutture di rilevante interesse comune finalizzate a fornire supporto alla ricerca e alla didattica e che costituiscano valore aggiunto per l'Università.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente può aderire a non più di tre centri.

3. Partecipano all'attività dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai dipartimenti o agli Atenei interessati.

4. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

5. La gestione è affidata al Dipartimento a cui afferisce il coordinatore del centro.

6. Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione ai centri e sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

Art. 34.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.

2. Le risorse necessarie al funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali e interuniversitari dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

3. Al Centro servizi informatici e telematici di Ateneo è affidata la gestione e lo sviluppo del sistema informatico e telematico di Ateneo costituito dall'insieme delle risorse tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione.

4. Al Centro linguistico di Ateneo compete la promozione della pratica e dello studio delle lingue seconde/straniere e l'erogazione delle attività formative necessarie al raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica, attestati e/o certificati, destinate a soggetti interni ed esterni all'Università, anche mediante contratti e convenzioni.

5. Al Centro per l'*e-learning* e la multimedialità sono affidati la promozione e lo sviluppo dell'Ateneo nel settore dell'*e-learning* e della multimedialità mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative, in coerenza con le linee strategiche definite dagli organi di Ateneo.

6. I Centri di servizio di Ateneo sono costituiti secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. Con apposito regolamento sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

Art. 35.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università ed al più ampio accesso alle risorse informative *online*. In particolare il Sistema bibliotecario di Ateneo
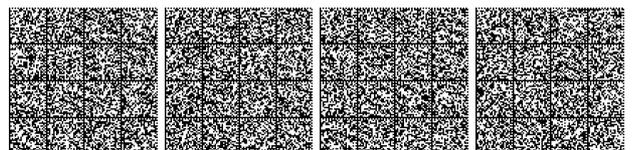
garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza, quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione dell'Università, nonché per la più generale valorizzazione del patrimonio culturale.

2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in poli bibliotecari.

3. Al Sistema bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed un *board* di direttori di polo con compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione di servizi bibliotecari centralizzati.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Art. 36.

Sistema museale di Ateneo

1. Il Sistema museale di Ateneo coordina le attività dei musei, delle collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio al fine della conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l'educazione culturale e scientifica.

2. L'Università garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.

3. Il funzionamento del Sistema museale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 37.

Sistema archivistico di Ateneo

1. L'Università tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilità e fruizione.

2. Il Sistema archivistico di Ateneo è costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.

3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, conservazione e tutela dei documenti prodotti dall'Università nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell'Università medesima.

4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario, anche attraverso l'istituzione di appositi Comitati tecnico-scientifici nominati dal Rettore.

5. Le modalità organizzative e funzionali del Sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Centro didattico sperimentale in ambito agrario e veterinario

1. Il Centro didattico sperimentale di Ateneo è la struttura di supporto per le attività istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo, in ambito agrario e veterinario.

2. Il Centro didattico sperimentale di Ateneo gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università nonché le strutture e gli impianti che vi insistono e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.

3. Le attività, il funzionamento e gli organi del Centro didattico sperimentale di Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.

4. Partecipano alle attività del Centro didattico sperimentale di Ateneo docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti ai dipartimenti interessati.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 39.

Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.

2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 40.

Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con enti pubblici e privati è istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno.

2. L'Agenzia:

a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle attività scientifiche e alle connesse competenze;

b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;

c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;

d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;

e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;

f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; il relativo regolamento è deliberato dal Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.

4. L'Agenzia opera come struttura in diretta collaborazione con il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 41.

Agenzia per il placement

È istituita l'Agenzia per il placement, al fine di facilitare l'accompagnamento al lavoro e il collocamento dei propri laureati nel mercato del lavoro. L'agenzia coadiuva gli studenti e i laureati dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro a sviluppare capacità di occupabilità. L'Agenzia può promuovere, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy*, la raccolta di *curriculum vitae* per attività di placement e e-placement.

Le modalità organizzative e funzionali dell'Agenzia per il placement sono disciplinate da apposito regolamento.
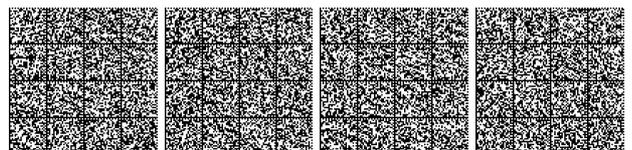
Art. 42.

Consulta con gli Ordini professionali

È istituita la Consulta con gli Ordini professionali, quale tavolo permanente di confronto. Le modalità organizzative e funzionali della Consulta sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Presso la Consulta è istituito un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l'Agenzia per il placement:

a) valuta le prospettive del mercato di lavoro;

b) indica le opportunità esistenti nei vari settori.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43.

Organizzazione gestionale, risorse umane e relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'amministrazione e dei soggetti sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali.

2. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il modello organizzativo dell'Università è articolato secondo una gestione per processi ed è coerente con i principi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale e di valorizzazione e valutazione delle risorse umane.

4. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituiti, di volta in volta, specifici gruppi di lavoro.

Art. 44.

Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio, spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli organi di Governo, delle linee di indirizzo del direttore generale e dei dirigenti.

2. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio è assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

Art. 45.

Dirigenti

1. L'Amministrazione centrale è suddivisa in direzioni, individuate dal direttore generale, previa intesa con il Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni direzione è diretta da un dirigente.

2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vigente, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria nel tempo vigente.

4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore generale, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

5. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati.

6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;

b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e della relativa gestione ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;

c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal direttore generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici da essi diretti;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;

e) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;

f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie direzioni anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti delle strutture cui sono preposti;

g) effettuano la valutazione del personale assegnato alle proprie direzioni, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e di carriera, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

h) svolgono tutti i compiti ad essi delegati dal direttore generale.

7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessità, per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attività di direzione e coordinamento è affidata ad un dirigente.

8. I dirigenti che, a norma del vigente C.C.N.L., svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Anno accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

La presente disposizione ha efficacia a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Art. 47.

Definizioni

Nel presente statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di prima fascia, di seconda fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 48.

Funzionamento degli organi

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti

interni, nel disciplinare il regime giuridico degli organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore.

Fino al rinnovo dell'Organo amministrativo decaduto, il Rettore può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta utile;

c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;

d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;

e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.

Art. 49.

Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel Consiglio della scuola e nella Commissione paritetica docenti-studenti è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.

5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 50.

Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine è di trenta giorni.

2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 51.

Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, direttore di Dipartimento, Presidente di scuola, Coordinatore di corso di studio e di dottorato, direttore o Presidente di Scuole di specializzazione non sono cumulabili.

2. Le cariche di componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili:

a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) con quelle di componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento;

c) con le cariche di direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;

d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. La carica di direttore del Dipartimento ad attività integrata è incompatibile con la carica di Rettore, direttore di Dipartimento e componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 52.

Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 53.

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente statuto, al fine di consentire la riorganizzazione delle strutture dipartimentali secondo quanto previsto nel successivo comma 2, è rideterminata in quattro anni la durata del mandato in corso:

a) dei componenti del Senato accademico di cui all'art. 9, comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *f)*;

b) dei direttori di Dipartimento e dei Coordinatori dei corsi di studio.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati i periodi già espletati, nel medesimo organo, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, con procedure semplificate stabilite con apposito regolamento, i dipartimenti già costituiti possono avanzare proposte di riorganizzazione della propria composizione; restano ferme le afferenze dei docenti presso le sedi per le quali sono state impegnate risorse sottoposte a vincoli di destinazione sulla base di decisioni degli organi di Ateneo o in forza di apposite convenzioni.

All'esito di tale riorganizzazione, l'eventuale cambiamento dell'afferenza dei docenti ai dipartimenti non deve pregiudicare la continuità delle attività didattiche; a tal fine, almeno sino al completamento del relativo ciclo di studi, e fatte salve le eccezioni che garantiscano altrimenti la continuità didattica, ogni docente assolve al proprio carico didattico prioritariamente nei Corsi di laurea presso i quali già svolgeva compiti didattici, anche con specifico riferimento alla sede di svolgimento degli stessi.

21A05993
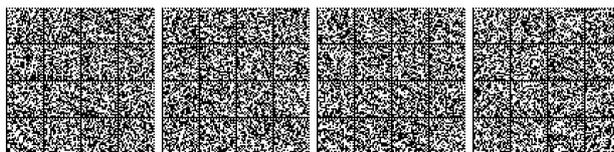
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alluzience»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 150 del 5 ottobre 2021

Procedura europea n. SE/H/2019/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALLUZIENCE, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C: IPSEN PHARMA, con sede legale e domicilio fiscale in 65, Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francia (FR);

confezioni:

«200 unità Speywood/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 125 unità Speywood - A.I.C. n. 048357014 (in base 10) 1G3RNQ (in base 32);

«200 unità Speywood/ml soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro da 125 unità Speywood - A.I.C. n. 048357026 (in base 10) 1G3RP2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto: dodici mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare in frigorifero (2° C - 8° *C)*. Non congelare. Tenere i flaconcini nell'imballaggio esterno per proteggerli dalla luce. Una volta aperto, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Composizione:

principio attivo: complesso tossina botulinica di tipo A di clostridium botulinum - emoagglutinina, 200 unità Speywood/ml;

eccipienti: L-istidina, saccarosio, cloruro di sodio, polisorbato 80, acido cloridrico per la regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

Ipsen Biopharm Limited - Ash Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, Regno Unito.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Ipsen Manufacturing Ireland Limited - Blanchardstown Industrial Park, Blanchardstown, Dublin 15, D15 Y363, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

«Alluzience» è indicato per il miglioramento temporaneo dell'aspetto delle rughe glabellari (rughe verticali tra le sopracciglia), di grado da moderato a severo, osservabili al massimo corrugamento, in soggetti adulti d'età inferiore a 65 anni, quando la severità di tali rughe ha un importante impatto psicologico per il paziente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«200 unità Speywood/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 125 unità Speywood - A.I.C. n. 048357014 (in base 10) 1G3RNQ (in base 32);

«200 unità Speywood/ml soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro da 125 unità Speywood - A.I.C. n. 048357026 (in base 10) 1G3RP2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«200 unità Speywood/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 125 unità Speywood - A.I.C. n. 048357014 (in base 10) 1G3RNQ (in base 32);

«200 unità Speywood/ml soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro da 125 unità Speywood - A.I.C. n. 048357026 (in base 10) 1G3RP2 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: USPL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa. Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06005

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirina»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 153 del 5 ottobre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TACHIPIRINA, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181, Roma (RM) Italia;
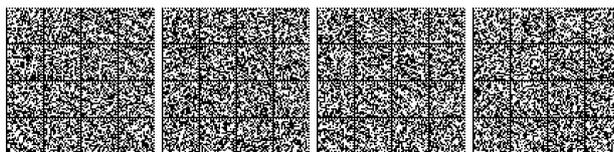
confezione:

«120 mg/5 ml sospensione orale gusto vaniglia caramello» 1 flacone in PET da 120 ml con adattatore, siringa dosatrice e bicchierino dosatore - A.I.C. n. 012745283 (in base 10) 0D4YL3 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

validità prodotto: tre anni. La validità dopo prima apertura della sospensione è di un anno.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

principio attivo: paracetamolo - ogni ml di sospensione orale contiene 24 mg di paracetamolo. 5 ml di sospensione contengono 120 mg di paracetamolo;

eccipienti: sorbitolo, saccarosio, gomma xantana, disodio edetato (dididrato), metil paraidrossibenzoato, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica (Avicel RC591), sodio citrato, cloruro di sodio, potassio sorbato, silice colloidale anidra, acido citrico monoidrato, aroma vanillina-caramello, acqua depurata.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. - via Vecchia Del Pinocchio 22, Ancona, 60131, Italia.

Indicazioni terapeutiche:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«120 mg/5 ml sospensione orale gusto vaniglia caramello» 1 flacone in PET da 120 ml con adattatore, siringa dosatrice e bicchierino dosatore - A.I.C. n. 012745283 (in base 10) 0D4YL3 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «120 mg/5 ml sospensione orale gusto vaniglia caramello» 1 flacone in PET da 120 ml con adattatore, siringa dosatrice e bicchierino dosatore - A.I.C. n. 012745283 (in base 10) 0D4YL3 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06006

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobutamina Sun»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 152 del 5 ottobre 2021

Procedura europea n. NL/H/5074/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOBUTAMINA SUN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in B.V. 1441408, Polaris Avenue 87, 2132 JH, Paesi Bassi (NL).

Confezione: «5 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 50 ml in COC + 1 stantuffo + 1 deossigenante - A.I.C. n. 049575018 (in base 10) 1H8X3B (in base 32);

Confezione: «5 mg/ml soluzione per infusione in siringa preriempita» (5x1) siringa preriempita da 50 ml in COC + 1 stantuffo + 1 deossigenante - A.I.C. n. 049575020 (in base 10) 1H8X3D (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione in siringa preriempita

Validità prodotto: due anni.

Non diluito:

la stabilità durante l'uso è stata dimostrata per sette giorni a 25 °C ed a 37 °C.

Post-diluizione:

la stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per ventiquattro ore a venticinque ed a 37 °C.

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non viene usato immediatamente, il tempo di conservazione del prodotto durante l'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non devono superare le ventiquattro ore a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, a meno che la preparazione non sia avvenuta in condizioni controllate e validate di asepsi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

un ml della soluzione per infusione contiene dobutamina (sotto forma di cloridrato), corrispondente a 5 mg di dobutamina.

Ogni siringa preriempita da 50 ml contiene dobutamina (sotto forma di cloridrato), corrispondente a 250 mg di dobutamina.

Eccipienti:

Disodio edetato (E386);

Cisteina cloridrato monoidrato;

Sodio cloruro;

Sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*;

Acido cloridrico (per aggiustare il *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.
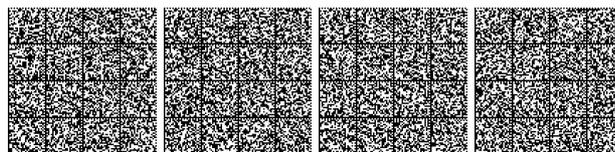
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi

Terapia S.A.

Str. Fabricii nr. 124, 400632 Cluj-Napoca, Romania.

Indicazioni terapeutiche: la dobutamina è indicata negli adulti che necessitano di un supporto inotropo positivo nel trattamento dello scompenso cardiaco dovuto a contrattilità depressa, causata da una cardiopatia organica o a seguito di un intervento di cardiochirurgia.

Nota: Nello *shock* cardiogeno caratterizzato da insufficienza cardiaca con ipotensione grave e in caso di *shock* settico, la dobutamina può essere utile se aggiunta a vasocostrittori come preferibilmente la noradrenalina, o la dopamina in caso di funzione ventricolare alterata, aumento della pressione di riempimento dei ventricoli e aumento della resistenza sistemica.

La dobutamina può anche essere utilizzata per la rilevazione dell'ischemia miocardica e del miocardio vitale nell'ambito di un esame ecocardiografico (ecocardiografia da stress con dobutamina), se i pazienti non possono sottoporsi a un periodo di esercizio fisico o se l'esercizio non fornisce informazioni valide.

Popolazione pediatrica

La dobutamina è indicata in tutte le fasce di età pediatrica (dai neonati ai 18 anni di età) come supporto inotropo negli stati di ipoperfusione a ridotta gittata cardiaca derivanti da insufficienza cardiaca scompensata, a seguito di intervento di cardiochirurgia, cardiomiopatie e *shock* cardiogeno o settico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prolastin»

Estratto determina AAM/PPA 739/2021 del 30 settembre 2021

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale PROLASTIN anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 037709021 - «1000 mg/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» - 4x(1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro di solvente + 1 set per ricostituzione e la somministrazione).

Forma farmaceutica

Polvere e solvente per soluzione per infusione

Composizione

Principio attivo: inibitore dell'alfa$_1$-proteinasi umano.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A.

Procedura europea: DE/H/0472/001/IB/062.

Codice pratica: C1B/2021/901.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pneumologo (RNRL).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C-nn.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A06008
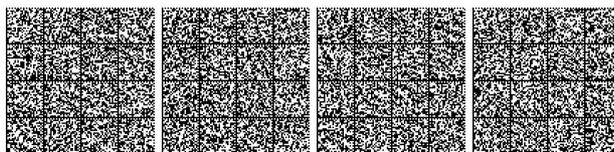
Rettifica della determina AAM/PPA n. 678/2021 dell'8 settembre 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tixteller» e «Tixtar».

Estratto determina AAM/PPA n. 741/2021 del 30 settembre 2021

La determina AAM/PPA n. 678/2021 dell'8 settembre 2021, relativa ai medicinali TIXTELLER E TIXTAR, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 22 settembre 2021, è rettificata così come di seguito indicato:

ove si legge:

Variazione Tipo II n. C.I.4 per aggiornamento paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 dell'RCP e dei corrispettivi paragrafi del FI in seguito a nuovi dati clinici

(…)

Codici pratiche: VC2/2020/440 - VC2/2020/541.

leggasi:

Variazione Tipo II n. C.I.4 per aggiornamento paragrafi 4.1, 4.2, 4.8 e 5.1 dell'RCP e dei corrispettivi paragrafi del FI in seguito a nuovi dati clinici

(…)

Numeri procedure: NL/H/4510/001/II/016 - NL/H/4511/001/II/016.

Codici pratiche: VC2/2020/446 - VC2/2020/451.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi tutti gli effetti *medio tempore* prodotti dalla determina AAM/PPA 678/2021 dell'8 settembre 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 22 settembre 2021.

21A06009

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desametasone Fosfato Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 746/2021 del 30 settembre 2021

Sono autorizzate le seguenti variazioni relative al medicinale «DESAMETASONE FOSFATO PFIZER» (A.I.C. n. 033961) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per l'aggiunta dell'evento avverso «cardiomiopatia ipertrofica (in neonati prematuri)»;

Aggiornamento RCP e FI per richiesta dell'autorità competente AIFA del 17 aprile 2019 di modifica stampati dei medicinali contenenti cortisonici, al fine di includere la reazione avversa «singhiozzo»;

Modifica RCP e FI per richiesta dell'autorità competente AIFA del 15 luglio 2020 per l'aggiunta dell'avvertenza sul rischio di crisi ipertensive da feocromocitoma; aggiornamento testi per adeguamento alla linea guida eccipienti;

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Codice pratica: VN2/2021/2 - N1B/2019/657 N1B/2020/1582.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio llustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A06010

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 102 del 29 settembre 2021. L'impresa ha riconsegnato un punzone per cessata attività e richiesta di cancellazione. Il punzone è stato deformato in ufficio alla presenza del consegnante. Un altro punzone non è stato restituito in quanto smarrito.

Marchio	Denominazione	Sede
154 VE	Moroni Luca SNC di Moroni Luca & C.	Venezia

Punzoni >> Elenco Punzoni restituiti dall'impresa Moroni SNC

Punzone: Incavo 9 mm - Grandezza 0,6 x 1,8 mm

Punzoni >> Elenco Punzoni non restituiti dall'impresa Moroni SNC

Punzone: Incavo 9 mm - Grandezza 0,8 x 2,7 mm.

21A06011
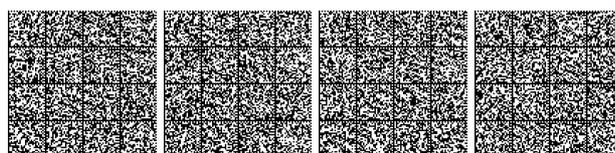
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 10 del 15 settembre 2021

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 10 del 15 settembre 2021 del Comitato nazionale, recante: «Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche d'idoneità dei responsabili tecnici» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

21A06012

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-246) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
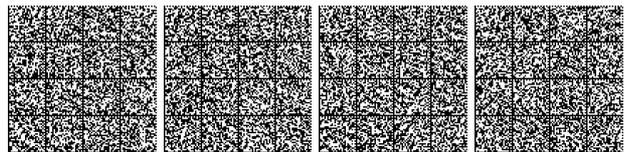
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.